SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 novembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2020, n. **155**.

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell'anno 2020.

2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. Il Governo, anche in coordinamento con gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie e con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1795):

Presentato da Anna Maria BERNINI (FIBP-UDC) ed altri il 7 maggio 2020.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede deliberante l'11 maggio 2020, con pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione) e 12ª (Sanità).

Esaminato della 1ª Commissione, in sede deliberante, il 19, il 26 maggio 2020 ed approvato il 28 maggio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2527):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente il 4 giugno 2020, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e IV (Difesa).

Nuovamente assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede legislativa il 30 settembre 2020, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e IV (Difesa).

Esaminato dalla XII Commissione, in sede referente, il 1°, il 9 luglio 2020 e l'8 settembre 2020.

Esaminato dalla XII Commissione, in sede legislativa il 6 ottobre 2020 ed approvato, con modificazioni il 14 ottobre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1795-B):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede deliberante 20 ottobre 2020, con pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante, il 27 ed il 29 ottobre 2020; il 3 novembre 2020 ed approvato definitivamente il 4 novembre 2020.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 11 gennaio 2018, n. 3, reca: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949, è il seguente:

«Art. 3. — Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli».

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 7 marzo 1977, è il seguente:

«Art. 2. — Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Art. 3. — Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».

20G00174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2020.

Ripartizione del Fondo per lavoratori socialmente utili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dall'art. 1, comma 690, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e rideterminato in 99 milioni di euro dall'anno 2020 da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, che destina a decorrere dall'anno 2018 l'importo di 100 milioni di euro e rideterminato in 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili;

Rilevato che, in relazione alle finalità indicate nell'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, è presente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo di spesa 1323 «Contributo straordinario alla provincia e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 luglio 2019 con il quale è stata destinata al Ministero dell'interno una quota pari a 72.500.000 euro per l'anno 2019, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili;

Vista la nota del Comune di Napoli - vicesindaco e assessore al bilancio - assessore alle politiche sociali e al lavoro - del 21 febbraio 2020 n. 163199 nella quale: *a)* si richiama la delibera della giunta del Comune di Napoli n. 46 del 17 febbraio 2020, con la quale il Comune di Napoli ha approvato la prosecuzione delle attività socialmente utili sulla base dei contenuti previsti nella programmazione dei lavori per l'anno 2019, agli stessi patti e condizioni dell'ultima convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2019; *b)* si comunica che l'entità del fabbisogno finanziario complessivo di risorse, per l'anno 2020, per l'attuazione del programma di lavoro, è stimata in circa 25 milioni di euro comprensiva degli oneri previsti per i soci cooperatori e delle spese generali per il funzionamento della cooperativa e del Centro unico servizi;

Vista la nota del Comune di Palermo n. 183617 del 3 marzo 2020, con la quale è stato trasmesso il quadro previsionale della spesa per l'anno 2020, recante la stima del fabbisogno finanziario necessario a sostenere il programma delle attività connesse all'erogazione del contributo straordinario per i lavoratori edili del comune, pari a 22.000.000 euro, con riserva di inviare successivamente la relazione previsionale riguardante il programma dei lavori e delle opere pubbliche relativo all'anno 2020;

Vista la nota della Città metropolitana di Napoli, area tecnica edilizia istituzionale, mobilità e viabilità del 21 maggio 2020, n. 53186, con la quale si comunica la previsione di spesa, per l'anno 2020, per l'attuazione di politiche attive per la prosecuzione dell'utilizzo dei lavoratori socialmente utili in relazione al servizio affidato alla cooperativa La Primavera III, pari a euro 20.546.509,44;

Vista la comunicazione del 1° giugno 2020 del Comune di Palermo - Coordinamento interventi CoIME di trasmissione della relazione riguardante il programma dei lavori e delle opere pubbliche anno 2020 da eseguire a cura del Comune di Palermo che conferma un fabbisogno finanziario pari a euro 22 milioni;

Ritenuto pertanto di procedere per l'anno 2020 all'assegnazione al Ministero dell'interno, per la finalità indicata all'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 - concernente interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili - di un importo complessivo pari a euro 67.546.510,00, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014, da destinare alla Città metropolitana di Napoli per una quota pari a euro 20.546.510,00, al Comune di Napoli per una quota pari a euro 25.000.000 e al Comune di Palermo per una quota pari a euro 22.000.000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, è stata conferita la delega per talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
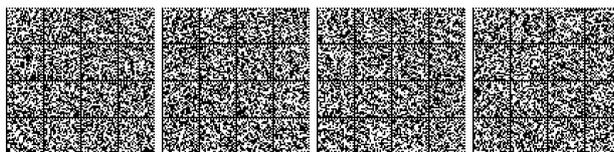
Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministero dell'interno è destinata una quota, pari a euro 67.546.510,00, per l'anno 2020, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui al comma 1 del presente articolo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, è destinata alla Città metropolitana di Napoli la somma complessiva di euro 20.546.510,00, al Comune di Napoli la somma complessiva di euro 25.000.000 e al Comune di Palermo la somma complessiva di euro 22.000.000.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2020

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
FRACCARO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2378

20A06386

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2020.

Conferma del prefetto dott. Raffaele Ruberto nell'incarico di commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Castel Volturno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, recante modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 10, comma 2, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e, in particolare, l'art. 16, comma 1, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere istituiti uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni di Manfredonia (FG), di San Ferdinando (RC) e di Castel Volturno (CE), caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri e stabilisce, altresì, che ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti;

Visto altresì, l'art. 16, comma 3, del menzionato decreto-legge n. 91 del 2017, secondo cui l'attuazione dell'attività dei commissari straordinari del Governo, indicata dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2018 con il quale il prefetto dott. Raffaele Ruberto è stato nominato, per un anno a decorrere dal 21 agosto 2018, commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Castel Volturno (CE), per il superamento delle situazioni di particolare degrado di quell'area caratterizzata da una massiva concentrazione di cittadini stranieri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, con il quale il suddetto prefetto dott. Raffaele Ruberto è stato confermato, per la durata di un anno, nell'incarico di commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Castel Volturno (CE), per il superamento delle situazioni di particolare degrado di quell'area caratterizzata da una massiva concentrazione di cittadini stranieri;

Vista la nota del 6 agosto 2020, con la quale il Ministro dell'interno, tenuto conto della scadenza dell'incarico attribuito al prefetto dott. Raffaele Ruberto, in ragione del perdurante interesse pubblico ed al fine di assicurare continuità alle linee di intervento già intraprese, propone di confermare il prefetto dott. Raffaele Ruberto nel citato incarico per un ulteriore anno;

Visto il *curriculum vitae* del prefetto dott. Raffaele Ruberto dal quale risulta che lo stesso è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alla esperienza maturata;

Vista la dichiarazione resa dal prefetto dott. Raffaele Ruberto in ordine all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma del prefetto dott. Raffaele Ruberto in qualità di commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Castel Volturno (CE);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prefetto dott. Raffaele Ruberto è confermato nell'incarico di commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Castel Volturno (CE), per il superamento delle situazioni di particolare degrado di quell'area caratterizzata da una massiva concentrazione di cittadini stranieri. L'incarico ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

2. Il prefetto dott. Raffaele Ruberto, in qualità di commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Castel Volturno, svolge i compiti di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, citato in premesse.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, modificato dall'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, citato in premesse, il commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. Per lo svolgimento dell'incarico non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2020

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2392

20A06385

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2020.

Indizione della «Giornata nazionale del tumore metastatico della mammella».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 32 della Costituzione ove è sancito che la «Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri «indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo»;

Vista la nota prot. n. 5515 del 25 settembre 2020 con la quale il Ministero della salute, Ufficio legislativo, ha chiesto l'istituzione stabile di una Giornata nazionale dedicata al tumore metastatico della mammella, proponendo la data del 13 ottobre di ogni anno;

Preso atto che lo stesso Ministero della salute ha sottolineato che l'art. 32 della Costituzione e la legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevedono sia compito della Repubblica tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo nell'interesse della collettività, di cui costituiscono parte integrante la tutela della salute della donna e l'impegno nella lotta contro le patologie tumorali;

Atteso che il predetto Ministero ha rappresentato che l'informazione e la sensibilizzazione su questo tema specifico appare motivata e funzionale a determinarne una maggiore attenzione, nel quadro generale di una sinergia fra Servizio sanitario nazionale e associazionismo;

Rilevato che il medesimo Ministero ha rappresentato, altresì, che tale iniziativa appare pienamente coerente con le azioni ministeriali a sostegno della lotta contro le patologie tumorali e per la tutela della salute della donna, come parte integrante del diritto alla salute;

Preso atto che il citato Ministero della salute ha indicato che ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno nel corso del quale in diverse regioni si svolgono eventi correlati alla prevenzione di questo tipo di tumore;

Verificato che la data del 13 ottobre non risulta impegnata da altre celebrazioni istituzionali;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di promuovere una giornata nazionale orientata all'informazione e alla sensibilizzazione sul tema del tumore metastatico della mammella, al fine di aumentare la consapevolezza e l'informazione delle pazienti sulle diverse opzioni di cura;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 5 ottobre 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute;

EMANA
la seguente direttiva:

È indetta la «Giornata nazionale del tumore metastatico della mammella» per il giorno 13 ottobre di ogni anno.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema del tumore metastatico della mammella, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2386

20A06425

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 ottobre 2020.

Bando per Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2020). (Decreto n. 1628/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011 - Supplemento ordinario n. 11;

Visto l'art 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

Visto il decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al numero 1872, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

Visto l'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a definire un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN);

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 al n. 1-310, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2018, con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», vengono destinati euro 25.790.871,00 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di euro 773.726,13 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240), integrati dell'importo di euro 1.357.414,10 quale quota aggiuntiva, derivante dal finanziamento di interventi riguardanti *cluster* tecnologici nazionali, ripartita ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, comprensiva dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di euro 40.722,42 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Visto il decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 al n. 1-3275, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2019 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», vengono destinati euro 22.791.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di euro 683.738,77 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Visto il decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 al n. 1420, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2020 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», vengono destinati euro 24.538.455,75 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR; in tale importo rientra la quota di euro 3.288.258,50, pari almeno al 10% delle risorse complessive stabilite all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, destinata a giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.

L'importo è comprensivo della quota di euro 736.153,67 per costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Visto il decreto ministeriale n. 164 del 28 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 93 del 19 aprile 2019, di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, predisposto previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2018 a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018, n. 74, con il quale, tra gli altri, vengono destinati quale «Finanziamento aggiuntivo FIRST-PRIN» euro 30.000.000,00 nell'anno 2018, euro 30.000.000,00 nell'anno 2019, euro 50.000.000,00 nell'anno 2020, euro 50.000.000,00 nell'anno 2021 ed euro 50.000.000,00 nell'anno 2022.

Gli importi sono comprensivi della quota totale di euro 6.300.000,00 per costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 con particolare riferimento all'art. 12 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

Considerato che appare fondamentale promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea;

Considerata la necessità di prevedere un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), sulle disponibilità finanziarie del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) relative agli anni 2018, 2019 e 2020, incrementato per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro, come disposto dall'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerata l'opportunità di emanare un nuovo bando per Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) con le risorse finanziarie di cui sopra, mediante un'unica procedura di finanziamento, caratterizzata da finestre di apertura annuale, da definirsi con avvisi integrativi;

Visto il PNIR Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca 2014-2020 con il quale si intende incoraggiare il ricorso alle infrastrutture di ricerca per intensificare l'impatto sociale dei progetti di ricerca;

Visto il regolamento UE n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, con particolare riguardo al settore LS;

Visto il regolamento UE n. 1866/2015 che stabilisce le norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell'utilizzatore e alle migliori prassi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea.

2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità operativa o da un'organica collaborazione fra più unità operative distribuite su più atenei o enti.

3. I principi guida del programma PRIN sono:

l'alta qualità del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unità, nonché l'originalità, l'adeguatezza metodologica, l'impatto e la fattibilità del progetto di ricerca;

la finanziabilità di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca;

un supporto finanziario adeguato garantito dal MUR.

4. Agli effetti del presente decreto si intendono:

per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR);

per CNGR, il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

per CdS, i comitati di selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

per REPRISE, l'albo degli esperti scientifici gestito dal MUR;

per finestra di apertura annuale, il periodo entro cui è possibile presentare le proposte progettuali, secondo le indicazioni del singolo avviso integrativo annuale;

per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

per enti pubblici di ricerca (EE.PP.RR. o anche solo «enti»): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR;

per professori, i professori universitari a tempo indeterminato;

per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato;

per coordinatore scientifico (o *«principal investigator» - PI)*, un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o un ricercatore di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., o un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera *b)* dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell'intero progetto;

per responsabile locale, un professore/ricercatore o un tecnologo a tempo indeterminato degli EE.PP.RR. avente il compito di coordinare una unità operativa, assumendone le relative responsabilità scientifiche;

per unità operativa, l'insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell'università o dell'ente cui afferisce;

per infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità all'art. 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

per ERC, l'*European research council*;

per Cineca, il Consorzio interuniversitario Cineca, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

Art. 2.

Ambito scientifico delle proposte

1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei tre macrosettori determinati dall'ERC:

scienze della vita (LS);

scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);

scienze sociali e umanistiche (SH);

e dei relativi settori (riportati nell'allegato 1).

Art. 3.

Soggetti proponenti e beneficiari

1. Soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i *Principal investigator* (PI), siccome definiti dall'art. 1, comma 4, del presente bando.

2. Soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari, sono tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale.

Art. 4.

Finanziamento dei progetti e relativi costi

1. Il nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) è finanziato per l'anno 2020 dalle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) relative agli anni 2018, 2019 e 2020. Per gli anni 2021 e 2022 le risorse annualmente destinate al PRIN vengono incrementate rispettivamente di 250 milioni e di 300 milioni di euro, come disposto dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, art. 238, comma 4, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove confermate dalle leggi di bilancio.

2. La dotazione complessiva disponibile per l'anno 2020 è pari ad euro 178.943.692,36 (al netto della quota di euro 5.534.340,99 destinata alle attività di valutazione e monitoraggio). Nell'ambito della dotazione complessiva sopra indicata, l'importo di euro 17.894.369,00 è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a quaranta anni alla data del presente bando, a norma dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020 citato nelle premesse. Tale importo è comprensivo della quota destinata a giovani ricercatori nel decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2020.

La dotazione per l'anno 2020 è così ripartita:

macrosettore LS - *Life Sciences*: euro 62.630.292,32, pari al 35% dello stanziamento complessivo disponibile (di cui euro 6.263.029,00 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a quaranta anni alla data del presente bando);
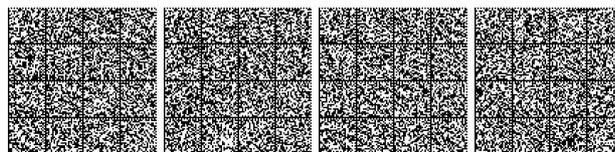
macrosettore PE - *Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences*: euro 62.630.292,32, pari al 35% dello stanziamento complessivo disponibile (di cui euro 6.263.029,00 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a quarantanni anni alla data del presente bando);

macrosettore SH - *Social Sciences and Humanities*: euro 53.683.107,72, pari al 30% dello stanziamento complessivo disponibile (di cui euro 5.368.310,00 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a quaranta anni alla data del presente bando).

3. All'interno di ciascun macrosettore, il *budget* complessivo è ripartito tra i diversi settori secondo le seguenti modalità:

a. una quota fissa garantita, pari al 3% del *budget* complessivo per ogni settore appartenente ai macrosettori LS e PE ed al 5% del *budget* complessivo per ogni settore appartenente al macrosettore SH;

b. una quota variabile (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall'insieme dei progetti del singolo settore (con riferimento al settore indicato in progetto come principale) rispetto alla somma delle richieste economiche presentate da tutti i progetti dell'intero macrosettore, applicata al *budget* residuo disponibile per l'intero macrosettore (inteso come *budget* complessivo detratta la quota di cui alla lettera *a)*;

c. in nessun caso, comunque, la quota attribuita ad ogni settore può risultare superiore al 25% del *budget* complessivo di ciascun macrosettore; le eventuali eccedenze rispetto a tali quote sono redistribuite proporzionalmente fra gli altri settori dello stesso macrosettore.

4. Con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS di cui all'art. 6, il MUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui al comma precedente.

5. Ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 1.200.000 e un numero di unità di ricerca da 1 a 5, nel rispetto delle finalità del bando, che si prefigge di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e di favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea.

6. Nel caso in cui siano previste più unità di ricerca, esse debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti.

7. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati nel decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020 e nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente bando.

8. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

9. Per gli anni 2021 e 2022 il Ministero provvederà all'apertura annuale di finestre per la presentazione di progetti nell'ambito della presente unica procedura di finanziamento, da definirsi con avvisi integrativi, che confermeranno la disponibilità del finanziamento e potranno prevedere adeguamenti della disciplina del presente bando.

10. La presentazione dei progetti nell'ambito degli avvisi integrativi, di cui al precedente comma, avverrà da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., che non risultino titolari (come PI o responsabili di unità) di progetti PRIN del bando immediatamente precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020.

11. Medesima disciplina di cui al comma 10 del presente articolo si applica ai ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera *b)* dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15,00 del 26 gennaio 2021, pena l'impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, solo attraverso procedure *web-based*. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15,00 del 25 novembre 2020.

2. Ogni domanda è redatta in lingua inglese; a scelta del proponente, può essere fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana. La domanda prevede le seguenti due componenti distinte:

a) il modulo amministrativo (parte *A)*;

b) la proposta di ricerca (parte *B)*.

3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del PI e di tutti gli eventuali responsabili di unità, nonché del sostituto del PI in caso di impedimento dello stesso alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto da individuarsi tra i responsabili delle unità di ricerca, l'indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca, uno o più sottosettori ERC (riportati nell'allegato 1), una o più parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto.

4. La proposta di ricerca (parte *B)* si compone di due parti:

parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, gli aspetti finanziari e l'indicazione delle eventuali infrastrutture di ricerca che si prevede di impiegare;

parte B2: *curriculum vitae* e pubblicazioni del PI e degli eventuali altri responsabili di unità (fino a 20 per ciascuno).

5. Le proposte incomplete (assenza o parziale compilazione di parti o sezioni, assenza di documenti la cui presentazione sia resa obbligatoria dal presente bando) non sono considerate ammissibili e non sono avviate a valutazione.

6. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale.

7. Ogni professore/ricercatore o tecnologo degli EE.PP. RR. può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante), in una sola proposta del presente bando.

Art. 6.

Valutazione delle proposte

1. La valutazione è effettuata da tre Comitati di selezione (CdS), nominati dal CNGR per ciascuno dei tre seguenti macrosettori di ricerca ERC:

scienze della vita (LS);

scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);

scienze sociali e umanistiche (SH).

Ogni Comitato di selezione è composto, tenuto conto del numero di settori afferenti a ciascun macrosettore, da cinque e fino ad un massimo di quindici membri.

2. Per la valutazione scientifica dei progetti, i comitati di selezione scelgono dall'albo di esperti scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, tre revisori esterni (c.d. *referee*) dotati di competenze nel settore ERC di riferimento del progetto. I revisori sono anonimi ed operano in completa indipendenza secondo i criteri di valutazione di cui all'allegato 3 del presente bando.

I nominativi dei componenti dei CdS e gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero *iter* procedurale relativo al bando.

3. Al termine della procedura di valutazione da parte dei revisori, ogni Comitato di selezione stila la graduatoria dei progetti per settore, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento, in ossequio ai criteri di cui all'allegato 3 del presente bando.

4. Il MUR pubblica le graduatorie dei progetti (una per ciascun settore *ERC)* e ne decreta la relativa ammissione a finanziamento, nei limiti del *budget* disponibile.

5. I *Principal investigator* prendono visione delle schede di valutazione sul sito http://prin.miur.it

6. Le funzioni di segreteria dei comitati di selezione, il cui coordinamento spetta comunque al CNGR, sono assicurate dall'ufficio del responsabile del procedimento.

Art. 7.

La gestione dei progetti

1. Le comunicazioni ufficiali sono pubblicate sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/).

2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.

3. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.

4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente pubblico di ricerca ad altro ateneo/ente pubblico di ricerca, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da caricare nel sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altri ulteriori vincoli rispetto a quelli suesposti.

5. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del PI alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto di ricerca, sarà necessario procedere alla sostituzione dello stesso con il responsabile dell'unità di ricerca individuato all'atto della presentazione della proposta progettuale, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, con uno dei responsabili delle unità di ricerca coinvolte nel progetto. L'università/ente di ricerca di appartenenza del *Principal investigator* titolare originario del progetto di ricerca comunicherà al MUR l'avvenuta sostituzione, mediante attivazione della procedura sul sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti.

Art. 8.

Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati:

a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando e dall'allegato 2 che ne costituisce parte integrante;

b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;

c. ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal soggetto finanziatore, le attività previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal presente bando e dai relativi allegati;

d. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità con la domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente bando;

e. a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno cinque anni dalla data di chiusura della dichiarazione dei controlli di *audit*;

f. a rendere noto in tutte le pubblicazioni ed i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi relativi rispettivamente al PRIN 2020, 2021 e 2022;

g. a rispettare tempi e adempimenti relativi al controllo amministrativo-contabile da parte delle strutture interne centrali di *audit* degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca.
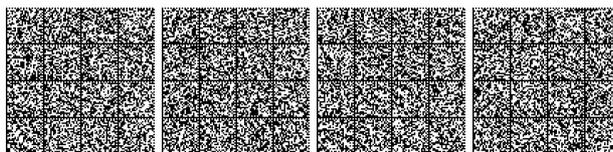
Art. 9.

Erogazione del contributo

1. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.

2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 10.

Rendicontazione

1. La rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del «criterio di cassa» e mediante apposita procedura telematica, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento.

2. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, il PI *redige* una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato l'elenco delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino il nome del PI o dei responsabili di unità come autore o come autore corrispondente; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 1, il PI *redige*, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato l'elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.

3. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi *audit* interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MUR procede a campione agli accertamenti finali di spesa, anche mediante attivazione di apposite Commissioni che, per la specificità degli interventi, devono essere composte da esperti amministrativo-contabili di ruolo del MUR, individuati nell'albo REPRISE, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso, deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

4. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione *ex-post* dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati e in conformità alla normativa vigente.

Art. 11.

Incompatibilità

1. I componenti dei CdS e i revisori esterni sono diversi per ogni finestra di apertura annuale e non possono prendere parte in alcun modo ai progetti proposti a valere sull'avviso integrativo rispetto al quale esercitano le funzioni di valutazione nell'ambito della presente procedura di finanziamento. Prima dell'accettazione dell'incarico (o contestualmente all'insediamento, per quanto riguarda i *CdS)*, i soggetti di cui alla prima parte del presente comma dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

2. I componenti dei CdS e i revisori esterni, si impegnano, altresì, a mantenere riserbo sulle operazioni svolte, nonché a rispettare i termini del procedimento nella valutazione.

3. Il *Principal investigator* ed il suo sostituto (all'atto della surrogazione) dichiarano di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca del progetto e la restituzione del contributo percepito *ex* art. 12 del presente bando.

Art. 12.

Proroghe e revoche

1. Eventuali proroghe, fino a un massimo di dodici mesi, potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per cause di forza maggiore o di legge e saranno concesse ad insindacabile giudizio del MUR.

2. Si procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi:

a. falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;

b. mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti;

c. interruzione del progetto per cause imputabili al soggetto beneficiario;

d. mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del presente bando;
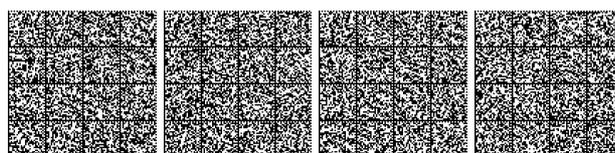
e. realizzazione del progetto difformemente rispetto a quanto approvato dal MUR;

f. mancata esecuzione dei controlli di cui all'art. 10, comma 3;

g. violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati;

h. altri casi previsti dalla legge.

3. Qualora i beneficiari intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, lo comunicano al MUR che procederà a revocare il finanziamento assegnato e ad intimare la restituzione delle somme erogate.

Art. 13.

Open access

1. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità *green access*) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche «*peerr-eviewed*» nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.

3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati dall'assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

Art. 14.

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente *pro tempore* dell'Ufficio III della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.

Art. 15.

Copertura finanziaria e informazioni

1. Per le finalità indicate all'art. 1, il MUR emana la presente unica procedura di finanziamento, destinando per l'anno 2020 l'importo complessivo di euro 178.943.692,36 al netto della quota per la valutazione e monitoraggio. Per gli anni 2021 e 2022 le risorse annualmente destinate al PRIN, da definirsi con uno o più avvisi integrativi, vengono incrementate rispettivamente di 250 milioni e di 300 milioni di euro, come disposto dall'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove confermate dalle leggi di bilancio.

2. Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti agli uffici ricerca di università ed enti coinvolti nella procedura, nonché all'Ufficio III della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, attraverso la casella di posta elettronica ordinaria ufficioprin@miur.it

3. Gli atti di cui alla presente procedura sono inviati alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

Roma, 16 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2068

AVVERTENZA:

Il decreto n. 1628 del 16 ottobre 2020 relativo al bando PRIN 2020, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile sul sito del Ministero al seguente indirizzo:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020

20A06392

DECRETO 23 ottobre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PROCRAFT» nell'ambito del programma JPI Cultural Heritage, Call 2019. (Decreto n. 1673/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;
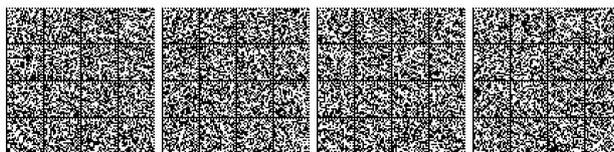
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto interministeriale n. 208 del 5 aprile 2017 registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, reg. n. 839 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) e 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, di cui euro 1.000.000,00 sul cap. 7245 ed euro 8.520.456,00 sul cap. 7345, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Visto il *Memorandum of understanding* tra gli enti finanziatori partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *JPI Cultural Heritage (JPICH) «Conservation, Protection and Use» Call 2019*, pubblicato dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 5934 del 27 marzo 2019;

Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* svoltasi a Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*PROCRAFT - PROtection and Conservation of Heritage AirCRAFT*» avente come obiettivo le problematiche relative al recupero, pulitura, restauro, protezione ed esibizione dei relitti di velivoli della II guerra mondiale con approccio multidisciplinare collegando i diversi operatori coinvolti: dal recupero al museo e con un costo complessivo pari a euro 213.931,84 ;

Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020, a firma del dirigente dell'ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*PROCRAFT - PROtection and Conservation of Heritage AirCRAFT*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*PROCRAFT - PROtection and Conservation of Heritage AirCRAFT*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli Studi di Ferrara;

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Visto il *consortium agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale n. 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 2952696 e n. 2953246 del 17 ottobre 2020 ;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf: n. 7988454 e n. 7988526 del 17 ottobre 2020;
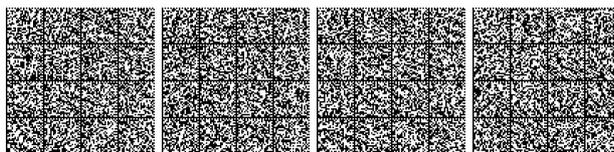
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la delega del 10 luglio 2019, con la quale il prof. Francesco Ubertini in qualità di rettore di Alma Mater Studiorum Università di Bologna conferisce procura speciale al rettore dell'Università degli Studi di Ferrara prof. Giorgio Zauli;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*PROCRAFT - PROtection and Conservation of Heritage AirCRAFT*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° novembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 149.752,29 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2017, cap 7245, di cui al decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, reg. n. 839.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decteto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettifi-

cate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.
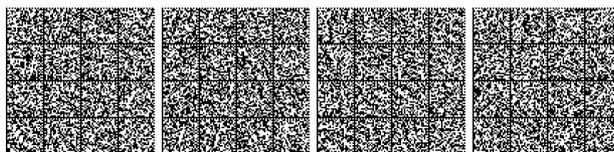
5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2178

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A06393

DECRETO 28 ottobre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MILEDI» nell'ambito del programma FLAG ERA III, Call 2019. (Decreto n. 1688/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione

tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-31 di riparto del FIRST 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 825207 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'Eranet cofund FLAG-ERA III e il Consortium agreement che disciplina i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando transnazionale FLAG ERA III Call 2019, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, pubblicato dall'Eranet FLAG ERA III, «*Joint Transnational Call 2019 for research projects in synergy with the two FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project*»

in data 19 novembre 2018 con scadenza il 19 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 3712 del 6 marzo 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 3125 del 21 novembre 2018;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente decreto»;

Vista la decisione finale dell'Iniziativa Eranet cofund FLAG-ERA III con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «MILEDI *Multiscale Modelling of Impaired LEarning in Alzheimer's Disease and Innovative Treatments*», avente come obiettivo Modelli computazionali del morbo di Alzheimer, con un costo complessivo pari a euro 204.000,00;

Vista la nota n. 19527 del 31 ottobre 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MILEDI *Multiscale Modelling of Impaired LEarning in Alzheimer's Disease and Innovative Treatments*» e la nota n. 5348 del 7 aprile 2020 che specifica il capitolo di spesa del FIRST 2018;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 247 del 3 marzo 2020 reg UCB n. 839 del 31 marzo 2020, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Laura Avanzino e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof.ssa Laura Avanzino ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «(MILEDI *Multiscale Modelling of Impaired LEarning in Alzheimer's Disease and Innovative Treatments*)» figura il proponente italiano: CNR;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dal beneficiario;

Attesa la comunicazione e mail del 26 luglio 2020 da parte del Segretariato della Call di cui trattasi, acquisita per il tramite dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con la quale vengono comunicate le date definitivamente fissate per l'inizio delle attività dei progetti partecipanti alla Call;

Dato atto che con la predetta comunicazione la data di inizio del progetto «MILEDI *Multiscale Modelling of Impaired LEarning in Alzheimer's Disease and Innovative Treatments*» è fissata al 1° aprile 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 3095782 del 24 ottobre 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 8182616 del 24 ottobre 2020;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MILEDI *Multiscale Modelling of Impaired LEarning in Alzheimer's Disease and Innovative Treatments*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 81.520,95 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-31.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a € 61.279,05, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET Cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa FLAG ERA III, così come previsto dal contratto n. 825207 fra la Commissione europea e i partner dell'ERA-NET Cofund, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma PRIMA e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2169

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A06394

DECRETO 28 ottobre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ETMOS» nell'ambito del programma FLAG ERA III, Call 2019. (Decreto n. 1689/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle diret-

tive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-31 di riparto del FIRST 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 825207 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'Eranet cofund FLAG-ERA III e il *Consortium agreement* che disciplina i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando transnazionale FLAG ERA III Call 2019, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, pubblicato dall'Eranet FLAG ERA III, «*Joint Transnational Call 2019 for research projects in synergy with the two FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project*» in data 19 novembre 2018 con scadenza il 19 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 3712 del 6 marzo 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 3125 del 21 novembre 2018;

Vista la decisione finale dell'Iniziativa Eranet cofund FLAG-ERA III con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «ETMOS - *Epitaxial Transition Metal dichalcogenides Onto wide bandgap hexagonal Semiconductors for advanced electronics*», finalizzato alla crescita epitassiale di semiconduttori 2D di alta qualità (quali MoS2 e WSe2) su semiconduttori ad ampia banda proibita (SiC, GaN, AlN) mediante epitassia da fasci molecolari (MBE) e deposizione da ablazione laser (PLD) e con un costo complessivo pari a euro 214.250,00;

Vista la nota n. 19527 del 31 ottobre 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ETMOS» e la nota n. 5348 del 7 aprile 2020 che specifica il capitolo di spesa del FIRST 2018;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 247 del 3 marzo 2020 reg UCB n. 839 del 31 marzo 2020, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Elena Gnani e di eventuali sostituti;
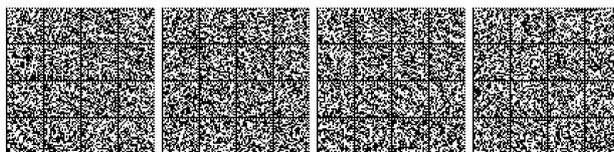
Atteso che l'esperto prof.ssa Elena Gnani ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ETMOS - *Epitaxial Transition Metal dichalcogenides Onto wide bandgap hexagonal Semiconductors for advanced electronics*», finalizzato alla crescita epitassiale di semiconduttori 2D di alta qualità (quali MoS2 e WSe2) su semiconduttori ad ampia banda proibita (SiC, GaN, AlN) mediante epitassia da fasci molecolari (MBE) e deposizione da ablazione laser (PLD); figurano i seguenti proponenti italiani:

Capofila Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per la microelettronica e microsistemi

Università degli studi di Palermo

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Attesa la comunicazione e mail del 26 luglio 2020 da parte del Segretariato della Call di cui trattasi, acquisita per il tramite dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con la quale vengono comunicate le date definitivamente fissate per l'inizio delle attività dei progetti partecipanti alla Call;

Dato atto che con la predetta comunicazione la data di inizio del progetto «ETMOS - *Epitaxial Transition Metal dichalcogenides Onto wide bandgap hexagonal Semiconductors for advanced electronics*», finalizzato alla crescita epitassiale di semiconduttori 2D di alta qualità (quali MoS2 e WSe2) su semiconduttori ad ampia banda proibita (SiC, GaN, AlN) mediante epitassia da fasci molecolari (MBE) e deposizione da ablazione laser (PLD); è fissata al 1° aprile 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i seguenti COR n. 2913144 e n. 2913301 del 12 ottobre 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 7899590 e n. 7899616 dell'8 ottobre 2020;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la delega del 15 febbraio 2019 con la quale il prof. Livan Fratini, in qualità di pro-rettore alla ricerca e alla terza missione, autorizzato alla firma con D.R. n. 3083 del 2 novembre 2018 dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo, conferisce mandato al CNR in qualità di Soggetto Capofila;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ETMOS - *Epitaxial Transition Metal dichalcogenides Onto wide bandgap hexagonal Semiconductors for advanced electronics*», finalizzato alla crescita epitassiale di semiconduttori 2D di alta qualità (quali MoS2 e WSe2) su semiconduttori ad ampia banda proibita (SiC, GaN, AlN) mediante epitassia da fasci molecolari (MBE) e deposizione da ablazione laser (PLD); è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative

spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 85.616,98 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-31.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 64.358,02, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET Cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa FLAG ERA III, così come previsto dal contratto n. 825207 fra la Commissione europea e i partner dell'ERA-NET Cofund, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2170

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A06395

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 novembre 2020.

Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2020, n. 275;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e all'interno dell'Unione europea e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale n. 111 della seduta del 1° ottobre 2020 nella quale il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, ha espresso un parere tecnico non ostativo al progetto proposto dall'Ente gestore dell'Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, avente ad oggetto la sperimentazione di voli con a bordo esclusivamente passeggeri con attestato di negatività al test molecolare o antigenico (cd. voli «Covid-tested»), demandando alla Direzione generale della prevenzione sanitaria una più approfondita analisi relativa alla «filiera di negatività certificata» al SARS-COv-2 dei medesimi passeggeri;

Vista la nota prot. n. 34586 del 26 ottobre 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto dei voli «Covid-tested», specificando, in ogni caso, «la necessità di acquisire e verificare, prima dell'imbarco, la filiera di negatività certificata al SARS-COV-2 dei passeggeri o attraverso l'esecuzione di test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT-PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone nelle 72 ore precedenti l'imbarco»;

Vista la nota prot. n. AOO-ISS 0036257 del 18 novembre 2020, con la quale l'Istituto superiore di sanità ha espresso «parere non ostativo alla realizzazione di trasporti aerei che garantiscano prima dell'imbarco l'acquisizione e la verifica di una negatività ad una infezione acuta da SARS-CoV-2 certificata da laboratori abilitati», evidenziando l'importanza dell'effettuazione del test antigenico rapido «in tempi prossimi all'imbarco (...) alla luce delle tecnologie per la diagnostica rapida che si stanno rendendo disponibili»;

Ritenuta l'iniziativa coerente con le misure di contenimento e gestione della epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;

Ritenuto, in considerazione dell'approccio sperimentale dell'iniziativa, di circoscrivere l'operatività del progetto, in sede di prima attuazione, ai voli con destinazione l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di
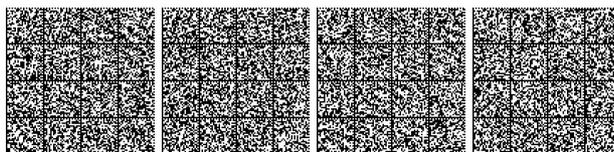
Roma Fiumicino, in ragione della rilevanza dello scalo in questione in termini di traffico aereo, e solo ove ricorrano uno o più dei motivi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7 del medesimo decreto;

Ritenuto, alla luce di quanto rappresentato dall'Istituto superiore di sanità, di prevedere l'effettuazione dei test in prossimità dell'imbarco o comunque non oltre le quarantotto ore precedenti allo stesso;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Sperimentazione Voli «Covid-tested»

1. Sono considerati voli «Covid-tested», ai fini della presente ordinanza, i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT *PCR)* o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli «Covid-tested», operativi dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss» Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall'art. 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Art. 2.

Obblighi voli «Covid-tested»

1. Le persone in partenza sui voli «Covid-tested», come individuati nella presente ordinanza, sono tenute a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante il risultato negativo del test eseguito ai sensi dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza nonché la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

2. I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell'imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a modalità digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

3. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», nonché dall'aeroporto di Atlanta «Hartsfield-Jackson» sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT *PCR)* o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino «Leonardo da Vinci».

4. I voli «Covid-tested» a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potrà, laddove considerato opportuno, autorizzare voli «Covid-tested» di ritorno verso gli aeroporti di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza.

5. Nel caso di mancato imbarco sul volo «Covid-tested», per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un *voucher* di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività dei voli «Covid-tested» e l'emissione del rimborso o del *voucher* su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque non oltre il 15 febbraio 2021, salvo eventuali proroghe.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2254

20A06579

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2020.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto in particolare l'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Vista la nota n. 0227617 del 3 novembre 2016, con la quale la Regione Umbria a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'*iter* amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 664/2014, in particolare per consentire le operazioni elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP anche al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare della IGP in considerazione dei danni subiti dagli stabilimenti di elaborazione e stagionatura;

Visto il provvedimento del 7 novembre 2016, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 277 del 26 novembre 2016;

Vista la nota n. 0242592 del 16 novembre 2017, con la quale la Regione Umbria ha evidenziato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP, al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Visto il provvedimento del 20 novembre 2017, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2017;

Vista la nota n. 0255186 del 29 novembre 2018, con la quale la Regione Umbria ha dichiarato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Visto il provvedimento del 5 dicembre 2018, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2017;

Vista la nota n. 0073395 del 21 ottobre 2019, con la quale la Regione Umbria ha dichiarato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Visto il provvedimento del 23 ottobre 2019, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2017;

Vista la nota n. 9294500 del 5 novembre 2020, con la quale la Regione Umbria ha dichiarato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Ritenuto necessario provvedere alla proroga di ulteriori dodici mesi della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Prosciutto di Norcia» IGP, ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;
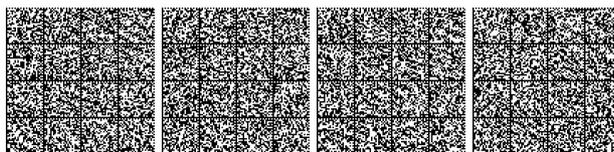
Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia», registrata in qualità di indicazione geografica protetta, in forza del regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 156 del 13 giugno 1997.

La presente modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» è temporanea e la sua efficacia è limitata a dodici mesi, a decorrere dall'8 novembre 2020.

Roma, 10 novembre 2020

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 664/2013.

L'art. 2 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016, è integrato con i paragrafi 2 e 3 come di seguito:

Art. 2.

Zona di produzione

2. I soggetti inseriti nel sistema di controllo della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:

siano garantite l'identificazione e la tracciabilità delle cosce;

sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

3. La presente modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» è temporanea e la sua efficacia è limitata a dodici mesi a decorrere dall'8 novembre 2020.

20A06390

DECRETO 11 novembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini d'Irpinia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo» e «Taurasi» e sulla DOC «Irpinia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;
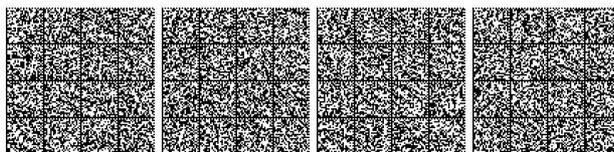
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2017, n. 69830, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2017, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini d'Irpinia ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo» e «Taurasi» ed alla DOC «Irpinia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini d'Irpinia, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini d'Irpinia, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini d'Irpinia può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini d'Irpinia richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo» e «Taurasi» e per la DOC «Irpinia»;

Considerato che il Consorzio tutela vini d'Irpinia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo» e «Taurasi» e per la DOC «Irpinia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 3994 del 9 novembre 2020 dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Irpinia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo» e «Taurasi» e «Irpinia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 settembre 2017, n. 69830, al Consorzio tutela vini d'Irpinia, con sede legale in Avellino, viale Cassitto, n. 7, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo» e «Taurasi» e sulla DOC «Irpinia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 27 settembre 2017, n. 69830, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 novembre 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A06391

DECRETO 17 novembre 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55 e come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 17 giugno 2020, n. 152;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019 nelle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Vercelli.

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture e infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Alessandria:

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Piovera, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cerreto Grue, Coniolo, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizana, Francavilla Bisio, Fresonara, Frugarolo, Gabiano,
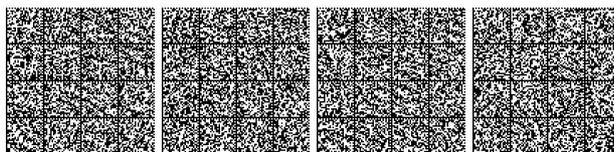
Gamalero, Garbagna, Gavi, Grognardo, Isola Sant'Antonio, Lerma, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Molino dei Torti, Monperone, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montalto Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ovada, Oviglio, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pietra Marazzi, Ponticurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Sale, San Cristoforo, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Trisobbio, Valenza, Viguzzolo, Villamiroglio, Villaromagnano, Villarvernia, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio;

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Basaluzzo, Bistagno, Bosco Marengo, Brignano-Frascata, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Cartosio, Casalnoceto, Cassano Spinola, Cassine, Castellania Coppi, Castelletto d'Erro, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frugarolo, Gavi, Grognardo, Lerma, Melazzo, Monleale, Montechiaro d'Acqui, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Paderna, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Sezzadio, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Trisobbio, Viguzzolo, Villalvernia, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Asti:

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Agliano, Asti, Azzano d'Asti, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Cantarana, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cerro Tanaro, Cessole, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime, Vinchio;

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Bubbio, Calamandrana, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Cessole, Costigliole d'Asti, Fontanile, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio.

Biella:

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Pettinengo;

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Castelletto Cervo.

Cuneo:

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Alba, Albaretto della Torre, Bagnolo Piemonte, Barge, Bonvicino, Bossolasco, Busca, Cardè, Casalgrasso, Castelletto Stura, Castiglione Tinella, Castino, Cavallermaggiore, Ceva, Cherasco, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Garessio, La Morra, Lequi Berria, Levice, Mango, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neviglie, Pagno, Perletto, Revello, Rocchetta Belbo, Saliceto, Saluzzo, Santo Stefano Belbo, Savigliano, Serravalle Langhe, Torre Bormida, Verzuolo, Vicoforte;

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Bene Vagienna, Brondello, Busca, Camerana, Cissone, Cossano Belbo, Cuneo, Feisoglio, Frassino, Lagnasco, Mango, Marsaglia, Martiniana Po, Montanera, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Rifreddo, Rocchetta Belbo, Sanfront, Santo Stefano Belbo, Sommariva Bosco, Trinità, Venasca, Verzuolo.

Torino:

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Brandizzo, Brusasco, Chivasso, Lauriano, Moncalieri, Verrua Savoia, Villafranca Piemonte, Vinovo, Volpiano;

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Bairo Canavese, Caluso, Chivasso, Foglizzo, Lanzo Torinese, Mazzè, Montalenghe, Montanaro, Oglianico, Orio Canavese, Salassa, Sangiorgio Canavese, Rivarolo, Villareggia.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Alagna Valsesia, Postua;

piogge alluvionali dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Albano Vercellese, Arborio, Buronzo, Crevacuore, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Postua, Rovasenda, Villarboit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A06424

DECRETO 17 novembre 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55 e come modificato da ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 17 giugno 2020 al n. 152;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg. ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019 nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Città metropolitana di Venezia, Verona, Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse alle attività agricole;
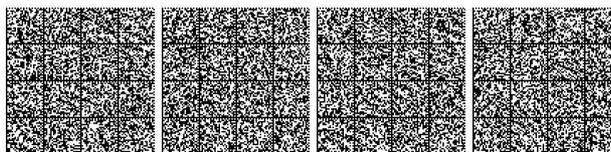
Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Padova:

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; Baone, Carceri, Cittadella, Masi, Piombino Dese, Santa Margherita d'Adige, Vigonza, Villa Estense, Villanova di Camposanpiero, Trebaseleghe, Vescovana;

piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Anguillara Veneta, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Campodoro, Candiana, Galzignano Terme, Gazzo, Legnaro, Lozzo Atestino, Pernumia, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Polverara, Stanghella, Tribano, Veggiano;

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Agna, Bagnoli di Sopra, Barbona, Correzzola, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Piacenza d'Adige, Pozzonovo, Sant'Urbano, Terrassa Padovana, Vighizzolo d'Este;

Rovigo:

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo Po, Canaro, Costa di Rovigo, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Lendinara, Lusia, Papozze, Pincara, Polesella, Rosolina, Rovigo, Trecenta, Villanova del Ghebbio;

piogge persistenti al 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Giacciano con Baruchella;

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po;

Treviso:

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Cessalto;

Città metropolitana di Venezia:

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Mirano, Noale, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè;

piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Dolo, Gruaro, Marcon, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Venezia;

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Chioggia, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Iesolo, Mira Portogruaro;

Verona:

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bovolone, Caldiero, Castelnuovo del Gara, Cerea, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Fumane, Lazise, Mozzecane, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Soave, Sorgà, Valeggio sul Mincio, Veronella, Zimella;

piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Casaleone, Castagnaro, Oppeano, Palù, Roveredo di Guà, Salizzole;

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Nogara, Nogarole Rocca, Pressana, Roverchiara, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Villa Bartolomea;

Vicenza:

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Barbarano Mossano, Breganze, Lonigo, Mason Vicentino, Montegaldella, Orgiano, Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sossano, Val Liona;

piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Agugliaro, Bolzano Vicentino, Caldogno;

piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Grumolo delle Abbadesse, Noventa Vicentina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A06442
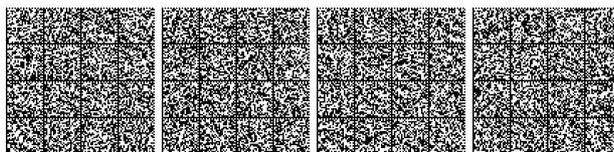
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento della «Olimpia società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Olimpia società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 11409131007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Sica nato a Torre Annunziata (NA) il 7 luglio 1961 (codice fiscale SCIVCN61L07L245M), e domiciliato in Roma, via Calabria n. 56.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06325

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento della «L'Astice Blu cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«L'Astice Blu cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11614801006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Sica nato a Torre Annunziata (NA) il 7 luglio 1961 (codice fiscale SCIVCN61L07L245M), e domiciliato in Roma, via Calabria n. 56.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06326

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento della «GBT Impianti soc. coop. a r.l. coop. di produzione e lavoro», in Marino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «GBT Impianti soc. coop. a r.l. coop. di produzione e lavoro» con sede in Marino (Roma) (codice fiscale 0742240155), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Baglioni nato a Grosseto il 25 gennaio 1988 (codice fiscale BGLFPP88A25E202M), e domiciliato in Roma in via Pratomagno n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06327

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento della «Domus 75 II società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Domus 75 II società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 02359010580), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Baglioni nato a Grosseto il 25 gennaio 1988 (codice fiscale BGLFPP88A25E202M), e domiciliato in Roma in via Pratomagno n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06328

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento della «Aldebaran - società cooperativa», in Manfredonia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative, Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato, come emerge dal verbale di revisione, che la cooperativa si è sottratta all'attività di vigilanza, non consentendo al revisore di svolgere l'accertamento;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo l'ente di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «trasferito», e che pertanto la società è risultata irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 luglio 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Gianluca Testa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aldebaran - società cooperativa», con sede in Manfredonia (Foggia), (codice fiscale 03091750715), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Testa nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 19 maggio 1981 (codice fiscale TSTGLC81E19H926Y), domiciliato in Torremaggiore (Foggia), via Enrico Berlinguer, 20.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06330

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento della «FC Global società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive da cui si rileva che il legale rappresentante si è sottratto alla vigilanza;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Visto che l'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, anche in applicazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 936 – modifica art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «FC Global società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 13128641001), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pisano nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 (codice fiscale PSNGPP61R29D086J), e domiciliato in Roma - viale Regina Margherita n. 169.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06387

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento della «Arte Artigiana Jonica società cooperativa», in Manduria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla UE.COOP. Unione europea delle cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 luglio 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Gabriele Pellegrino;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arte Artigiana Jonica società cooperativa», con sede in Manduria (TA) (codice fiscale 02881860734), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino nato a Nardò (LE) il 3 dicembre 1978 (codice fiscale PLLGRL78T03F842S), ivi domiciliato in via Don Minzoni n. 5.
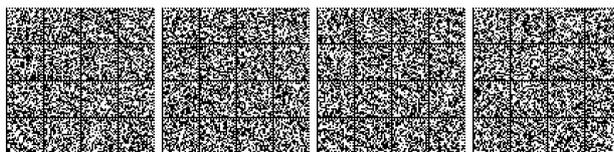
Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06388

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento della «Arcobaleno - società cooperativa», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione dell'AGCI Associazione generale cooperative italiane concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Arcobaleno - società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che in data 6 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che quindi la cooperativa è risultata non reperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 luglio 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Fabio Antonio Spadaccino;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcobaleno - società cooperativa» con sede in Taranto (codice fiscale 02385770736), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia il 7 agosto 1970 (codice fiscale SPDFNT70M07D643D), domiciliato in Foggia, via A. Gramsci, 73 B.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06389

DECRETO 6 novembre 2020.

Scioglimento della «Tom società cooperativa sociale in scioglimento», in Portici e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, dalle quali si rileva che l'ente non persegue lo scopo mutualistico e non è in grado di raggiungerlo, in conseguenza dell'impossibilità di riunire la compagine sociale;

Vista l'istruttoria effettuata dall'ufficio, da cui risulta che la cooperativa si è posta in scioglimento volontario in data immediatamente successiva alla revisione, conclusasi con la proposta di scioglimento con nomina di commissario liquidatore *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto quanto deliberato dal Comitato centrale per le cooperative, che, nella seduta del 24 febbraio 2016, ha ritenuto di non dover dare prevalenza allo scioglimento volontario che, oltre a suffragare un comportamento evidentemente elusivo della cooperativa, svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatori o ed efficacia deterrente;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tom società cooperativa sociale in scioglimento», con sede in Portici (NA) (codice fiscale 05501491210), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Ferraro, nato a Napoli (NA) il 7 luglio 1980 (codice fiscale FRRGPP80L07F839U) e domiciliato in Volla (NA), via Einaudi n. 153.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06324
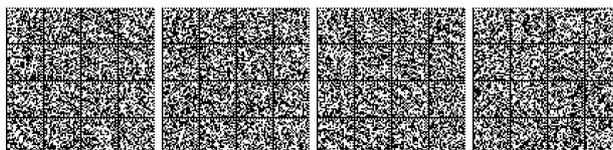
DECRETO 6 novembre 2020.

Scioglimento della «Ausonia società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, dalle quali si riscontra che non è assicurata la parità di trattamento tra i soci, nè lo scambio mutualistico con tutti gli appartenenti alla platea sociale, nè la presenza della giusta percentuale di persone svantaggiate nell'ambito della forza lavoro;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Ausonia società cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus» con sede in Roma (codice fiscale 10795841005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Olimpia Cagnola nata a Roma il 24 giugno 1972 (codice fiscale CGNLMP72H64H501Q), e ivi domiciliata in viale Liegi, 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06329
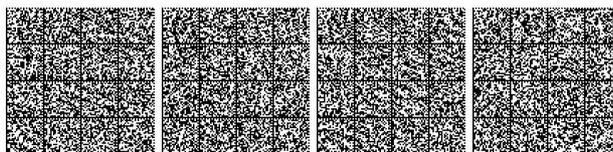
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 novembre 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Piqray», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 126/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 agosto 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio al 31 luglio 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 16 - 17 - 18, 23 settembre 2020;

Vista la lettera dell'ufficio misure di gestione del rischio del 13 novembre 2020 (protocollo MGR/126966/P, con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Piqray» (alpelisib);

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PIQRAY,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 novembre 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

PIQRAY;

codice ATC - principio attivo: L01XX65 Alpelisib;

titolare: Novartis Europharm Limited;

cod. procedura EMEA/H/C/004804/0000;

GUUE 28 agosto 2020.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Piqray» è indicato in associazione a fulvestrant per il trattamento delle donne in post-menopausa, e degli uomini, affetti da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2), con mutazione di PIK3CA, dopo progressione di malattia successiva a terapia endocrina come monoterapia (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Piqray» deve essere iniziato da un medico con esperienza nell'uso di terapie antitumorali.

I pazienti con carcinoma mammario avanzato HR-positivo e HER2-negativo devono essere selezionati per il trattamento con «Piqray» in base alla presenza di una mutazione PIK3CA in campioni di tumore o di plasma, utilizzando un test validato. Se una mutazione non viene rilevata in un campione plasmatico, deve essere testato del tessuto tumorale, se disponibile.

«Piqray» è per uso orale. Le compresse devono essere ingerite intere e non devono essere masticate, frantumate, né suddivise prima dell'ingestione. Non ingerire compresse rotte, incrinate o comunque non integre.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1455/001 - A.I.C. n. 048918015/E in base 32: 1GNVHZ - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 28 compresse;

EU/1/20/1455/002 - A.I.C. n. 048918027/E in base 32: 1GNVJC - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse;

EU/1/20/1455/003 - A.I.C. n. 048918039/E in base 32: 1GNVJR - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 168 (3 × 56) compresse (confezione multipla);

EU/1/20/1455/004 - A.I.C. n. 048918041/E in base 32: 1GNVJT - 50 mg + 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 28 compresse (14 × 50 mg + 14 × 200 *mg)*;

EU/1/20/1455/005 - A.I.C. n. 048918054/E in base 32: 1GNVK6 - 50 mg + 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse (28 × 50 MG + 28 × 200 *mg)*;

EU/1/20/1455/006 - A.I.C. n. 048918066/E in base 32: 1GNVKL - 50 mg + 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 168 (3 × 56) compresse (3 × 28 × 50 mg + 3 × 28 × 200 *mg)* (confezione multipla);

EU/1/20/1455/007 - A.I.C. n. 048918078/E in base 32: 1GNVKY - 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 14 compresse;

EU/1/20/1455/008 - A.I.C. n. 048918080/E in base 32: 1GNVL0 - 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 28 compresse;

EU/1/20/1455/009 - A.I.C. n. 048918092/E in base 32: 1GNVLD - 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 84 (3 × 28) compresse (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di «Piqray» in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e ogni altro aspetto del programma.
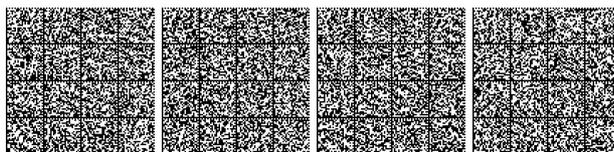
Il programma educazionale ha lo scopo di aumentare la consapevolezza e fornire informazioni sui segni e sintomi dell'iperglicemia severa, inclusa la chetoacidosi, e su come gestirli.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni Stato membro in cui «Piqray» è commercializzato, tutti gli operatori sanitari che si prevede prescriveranno «Piqray» abbiano accesso a/siano in possesso del materiale educazionale per il medico.

Il materiale educazionale per il medico deve contenere:

il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

la guida per gli operatori sanitari.

La guida per gli operatori sanitari deve contenere i seguenti elementi chiave:

prima di iniziare il trattamento:

«Piqray» è associato ad un aumentato rischio di iperglicemia;

i pazienti ad alto rischio (diabetici, pre-diabetici, FPG >250 mg/dl, IMC ≥30 o età ≥75 anni) necessitano di un consulto con un operatore sanitario esperto nel trattamento dell'iperglicemia;

l'attuale trattamento antidiabetico del paziente potrebbe essere influenzato dal trattamento con alpelisib a causa dell'interazione con antidiabetici orali metabolizzati da CYP2C9 e CYP2C8 (inclusi, a titolo esemplificativo, repaglinide, rosiglitazone, glipizide e tolbutamide);

eseguire test per FPG e HbA1c e ottimizzare il livello di glucosio nel sangue del paziente prima di iniziare il trattamento con alpelisib;

informare i pazienti riguardo al rischio di iperglicemia, alla necessità di attuare cambiamenti nello stile di vita, ai segni e sintomi dell'iperglicemia (ad esempio, sete eccessiva, minzione più frequente del solito o quantità di urina maggiore del solito, aumento dell'appetito con perdita di peso; difficoltà respiratorie, mal di testa, nausea, vomito) e all'importanza di contattare immediatamente un professionista sanitario se i sintomi si presentano,

durante il trattamento:

seguire il programma per il monitoraggio della glicemia a digiuno secondo le istruzioni di «Piqray». Si prega di notare che vi sono programmi diversi per pazienti con e senza fattori di rischio;

in caso di iperglicemia, seguire la tabella di modifica e gestione della dose correlata all'iperglicemia, secondo le istruzioni di «Piqray»;

all'inizio del trattamento antidiabetico, è necessario prendere in considerazione le possibili interazioni farmacologiche,

obbligo di condurre attività post-autorizzative:

il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Studio di efficacia post-autorizzativo (PAES): al fine di indagare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza a lungo termine di alpelisib in associazione a fulvestrant in donne in post-menopausa e uomini, affetti da carcinoma mammario avanzato positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2), con mutazione di PIK3CA, dopo progressione di malattia successiva a terapia endocrina in monoterapia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il rapporto finale dello studio di fase III randomizzato controllato con placebo CBYL719C2301 (SOLAR-1).	31 agosto 2022

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo (RNRL).

20A06429

DETERMINA 16 novembre 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Zeposia», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 127/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 15 - 17 luglio 2020;

Vista la variazione EMEA/H/C/004835/T0001 approvata con decisione della Commissione n. 7084 del 9 ottobre 2020, pubblicata nel Registro comunitario il 12 ottobre 2020, di trasferimento di titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco «Zeposia»;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 25 settembre 2020 (protocollo MGR/105123/P, con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Zeposia» (ozanimod);

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ZEPOSIA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco, il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 novembre 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: ZEPOSIA.

Codice ATC - principio attivo: L04AA ozanimod.

Titolare: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG.

Cod. procedura EMEA/H/C/004835/0000.

G.U.U.E. 30 ottobre 2020.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Zeposia» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) con malattia in fase attiva, come definito da caratteristiche cliniche o di *imaging*.

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nella gestione della sclerosi multipla (SM).

Uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1442/001 - A.I.C.: 048818013 /E - in base 32: 1GKTUX - 0,23 mg + 0,46 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alluminio) - confezione per l'inizio del trattamento: 7 capsule (4 X 0,23 mg + 3 X 0,46 *mg)*;

EU/1/20/1442/002 - A.I.C.: 048818025 /E - in base 32: 1GKTV9 - 0,92 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alluminio) - 28 capsule;

EU/1/20/1442/003 - A.I.C.: 048818037 /E - in base 32: 1GKTVP - 0,92 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alluminio) - 98 capsule.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Prima della commercializzazione di Zeposia® in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, inclusi mezzi di comunicazione, modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto pertinente.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ogni Stato membro in cui «Zeposia» è in commercio, tutti gli operatori sanitari che intendono prescrivere «Zeposia» ricevano un pacchetto informativo per gli operatori sanitari, contenente:

informazioni su dove reperire il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) più recente;

lista di controllo per gli operatori sanitari;

guida per il paziente/*caregiver*;

scheda-promemoria per le pazienti specifica per la gravidanza.

Lista di controllo per gli operatori sanitari.

La lista di controllo per gli operatori sanitari deve contenere i seguenti messaggi chiave:

aumento graduale della dose all'inizio del trattamento:

iniziare il trattamento con 0,23 mg una volta al giorno nei giorni 1-4, poi aumentare la dose a 0,46 mg una volta al giorno nei giorni 5-7. Dopo i 7 giorni di aumento graduale della dose, la dose di mantenimento è di 0,92 mg una volta al giorno, a partire dal giorno 8;

ripresa della terapia dopo l'interruzione del trattamento:

lo stesso regime di aumento graduale della dose descritto sopra è raccomandato in caso di interruzione del trattamento per:

1 giorno o più durante i primi 14 giorni di trattamento;

più di 7 giorni consecutivi tra il giorno 15 e il giorno 28 di trattamento;

più di 14 giorni consecutivi dopo il giorno 28 di trattamento.

Qualora la durata dell'interruzione del trattamento sia inferiore a quanto sopra riportato, il trattamento deve continuare con la dose successiva, come previsto.

Requisiti di monitoraggio all'inizio del trattamento:

prima della prima dose:

eseguire un elettrocardiogramma (ECG) basale prima della prima dose di «Zeposia»;

considerare i risultati dei test della funzionalità epatica recenti (eseguiti negli ultimi 6 mesi) per i livelli di transaminasi e bilirubina;

considerare un esame emocromocitometrico recente (eseguito negli ultimi 6 mesi o dopo l'interruzione della precedente terapia per la *SM)*, compresa la conta linfocitaria;

disporre una valutazione oftalmologica prima di iniziare il trattamento con «Zeposia» in pazienti con diabete mellito, uveite o retinopatia;

prima di iniziare il trattamento con «Zeposia», nelle donne in età fertile deve essere confermato l'esito negativo del test di gravidanza.

Fino a 6 ore dopo la prima dose per i pazienti che richiedono il monitoraggio della prima dose:

nei pazienti con determinate patologie cardiache preesistenti (frequenza cardiaca a riposo < 55 bpm, blocco AV di secondo grado [tipo I di Mobitz] o anamnesi positiva per infarto miocardico o insufficienza cardiaca);

monitorare per 6 ore dopo la prima dose di «Zeposia» per rilevare eventuali segni e sintomi di bradicardia sintomatica, con misurazione del battito e della pressione arteriosa ogni ora;

eseguire un ECG prima e al termine del periodo di monitoraggio di 6 ore;

un monitoraggio prolungato può essere richiesto nelle situazioni seguenti:

frequenza cardiaca inferiore a 45 bpm;

frequenza cardiaca al valore più basso dopo la somministrazione, il che suggerisce la possibilità che la riduzione massima della frequenza cardiaca non si sia ancora verificata;

evidenza di nuova insorgenza di blocco AV di secondo grado o superiore all'ECG eseguito 6 ore dopo la somministrazione;

intervallo QTc ≥ 500 ms;

Quando si inizia il trattamento con «Zeposia» in pazienti con:

anamnesi positiva per arresto cardiaco, patologia cerebrovascolare, ipertensione non controllata o apnea del sonno severa non trattata, anamnesi positiva per sincope o bradicardia sintomatica ricorrente;

significativo prolungamento dell'intervallo QT preesistente (QTc maggiore di 500 *ms)* o altri rischi di prolungamento del QT, e pazienti trattati con medicinali diversi da beta-bloccanti e bloccanti dei canali del calcio che possono potenziare la bradicardia;

terapia in corso con medicinali antiaritmici di classe Ia (ad esempio, chinidina, disopiramide) o di classe III (ad esempio, amiodarone, sotalolo).

Prima di iniziare il trattamento con «Zeposia» deve essere consultato un cardiologo, al fine di decidere se sia sicuro iniziare il trattamento con «Zeposia» e di stabilire la strategia di monitoraggio più adatta.

Si deve usare cautela quando si inizia il trattamento con «Zeposia» in pazienti che assumono medicinali noti per ridurre la frequenza cardiaca.

«Zeposia» è controindicato in pazienti con:

stato di immunodeficienza che predispone a infezioni opportunistiche sistemiche;

infezioni severe in atto, infezioni croniche in atto, quali epatite e tubercolosi;

tumori maligni in atto;

compromissione epatica severa (*Child-Pugh* classe *C)*;

infarto miocardico (MI), angina instabile, ictus, attacco ischemico transitorio, insufficienza cardiaca scompensata che ha richiesto il ricovero ospedaliero o insufficienza cardiaca di classe III/IV secondo la *New York Heart Association* (NYHA) negli ultimi 6 mesi;

storia clinica o presenza di blocco AV di secondo grado di tipo II o blocco AV di terzo grado o sindrome del seno malato, a meno il paziente non abbia un *pacemaker* in funzione;

durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive efficaci;

ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

«Zeposia» riduce la conta linfocitaria nel sangue periferico. La conta linfocitaria periferica (CBC) deve essere verificata in tutti i pazienti prima di iniziare il trattamento (nei 6 mesi precedenti o dopo l'interruzione della terapia precedente) e monitorata periodicamente nel corso del trattamento con «Zeposia». Il trattamento deve essere interrotto in caso di conferma di una conta linfocitaria < 0,2 x 109/L, con possibilità di considerarne la ripresa se il livello raggiunge > 0,5 x 109 /L.

«Zeposia» ha un effetto immunosoppressivo che predispone i pazienti al rischio di infezione, incluse infezioni opportunistiche, e può aumentare il rischio di sviluppare tumori maligni, compresi quelli cutanei. I pazienti devono essere attentamente monitorati, in particolare quelli che presentano patologie concomitanti o fattori noti, ad esempio, una precedente terapia immunosoppressiva. Se si sospetta questo rischio, si deve considerare l'interruzione del trattamento su base individuale.

L'inizio del trattamento in pazienti con infezione severa in atto deve essere rinviato fino alla risoluzione dell'infezione. Deve essere considerata l'interruzione del trattamento nel corso di infezioni gravi. Le terapie antineoplastiche, immunomodulatorie o immunosoppressive non a base di corticosteroidi non devono essere somministrate in concomitanza, a causa del rischio di effetti additivi sul sistema immunitario.

Si raccomanda vigilanza al fine di rilevare eventuali carcinomi basocellulari e altre neoplasie cutanee. Avvertire i pazienti di evitare l'esposizione alla luce solare senza protezione. I pazienti non devono essere sottoposti a concomitante fototerapia con radiazioni UVB o fotochemioterapia PUVA.

I pazienti devono essere istruiti di segnalare tempestivamente i segni e i sintomi di infezioni al medico prescrittore durante il trattamento con «Zeposia» e per un periodo fino a 3 mesi dopo la sua interruzione.

Una tempestiva valutazione diagnostica deve essere eseguita nei pazienti che presentano sintomi di infezione durante il trattamento con «Zeposia» o nei 3 mesi successivi alla sua interruzione.

I medici prescrittori devono prestare attenzione ai sintomi clinici, inclusi sintomi neurologici o psichiatrici inattesi, o ai risultati della RM indicativi di PML. In caso di sospetta PML, si deve eseguire un esame obiettivo e neurologico completo (inclusa la possibilità di eseguire una *RM)* e il trattamento con «Zeposia» deve essere interrotto fino a quando non sia esclusa tale eventualità. Qualora la PML sia confermata, il trattamento con «Zeposia» deve essere interrotto.

L'uso di vaccini vivi attenuati deve essere evitato durante il trattamento con «Zeposia» e per i 3 mesi successivi alla sua interruzione. Controllare lo stato degli anticorpi contro il virus varicella-zoster (VZV) nei pazienti senza storia di varicella confermata da un operatore sanitario o senza documentazione di un ciclo completo di vaccinazione contro la varicella. In caso di esito negativo, si raccomanda di eseguire la vaccinazione contro VZV almeno 1 mese prima di iniziare il trattamento con «Zeposia».

«Zeposia» è controindicato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive efficaci.

Prima di iniziare il trattamento in donne in età fertile, deve essere confermato l'esito negativo del test di gravidanza. Il test deve essere ripetuto ad opportuni intervalli.

Prima di iniziare il trattamento, le donne in età fertile devono essere informate in merito ai rischi di «Zeposia» per il feto, con l'ausilio della scheda-promemoria per le pazienti specifica per la gravidanza.

Le donne in età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con «Zeposia» e per almeno 3 mesi dopo la sua interruzione.

«Zeposia deve essere interrotto 3 mesi prima di programmare una gravidanza.

Durante il trattamento le donne non devono iniziare una gravidanza. Se una donna inizia una gravidanza nel corso del trattamento, la terapia con «Zeposia» deve essere interrotta.

Deve essere fornita una consulenza medica riguardo al rischio di effetti dannosi per il feto associato al trattamento con «Zeposia» e devono essere eseguiti esami ecografici.

È possibile una ripresa dell'attività della malattia quando il trattamento con «Zeposia» viene interrotto per una gravidanza o perché la paziente intende programmare una gravidanza.

La funzionalità epatica (livelli di transaminasi e bilirubina) deve essere monitorata ai mesi 1, 3, 6, 9 e 12 durante la terapia con «Zeposia» e in seguito periodicamente.

La pressione arteriosa deve essere monitorata regolarmente durante il trattamento con «Zeposia».

I pazienti che presentano sintomi visivi di edema maculare devono essere sottoposti a valutazione e, in caso di conferma, il trattamento con ozanimod deve essere interrotto. I pazienti con diabete mellito, uveite o anamnesi positiva per retinopatia devono sottoporsi a una valutazione oftalmologica prima di iniziare il trattamento con ozanimod, nonché a valutazioni di *follow-up* durante la terapia.

I medici prescrittori devono fornire ai pazienti/*caregiver* la guida per il paziente/*caregiver* e la scheda-promemoria per le pazienti specifica per la gravidanza.

Guida per il paziente/*caregiver*.

La guida per il paziente/*caregiver* deve contenere i seguenti messaggi chiave:

cos'è «Zeposia» e come agisce;

cos'è la sclerosi multipla;

i pazienti devono leggere attentamente il foglio illustrativo prima di iniziare il trattamento e devono conservarlo nel caso in cui abbiano bisogno di consultarlo durante il trattamento;

importanza di segnalare le reazioni avverse;

i pazienti devono disporre di un elettrocardiogramma (ECG) basale prima di ricevere la prima dose di «Zeposia»;

«Zeposia» non deve essere usato se il paziente ha avuto un attacco di cuore, angina, ictus o mini-ictus (attacco ischemico transitorio), o determinati tipi di insufficienza cardiaca grave negli ultimi 6 mesi, oppure se ha determinati tipi di irregolarità o anomalie del battito cardiaco (aritmia); il medico eseguirà un controllo del cuore prima di iniziare il trattamento. L'uso concomitante di medicinali che rallentano la frequenza cardiaca richiede cautela. Pertanto, i pazienti devono comunicare a qualsiasi medico a cui si rivolgono di essere in trattamento con «Zeposia»;

per i pazienti con determinate cardiopatie, la frequenza cardiaca deve essere monitorata per 6 ore o più dopo la prima dose di «Zeposia», inclusi i controlli del battito e della pressione arteriosa ogni ora. In questi pazienti deve essere eseguito anche un ECG prima e dopo le 6 ore;

i pazienti devono riferire immediatamente i sintomi indicativi di bassa frequenza cardiaca (come capogiro, vertigini, nausea o palpitazioni) dopo la prima dose di «Zeposia»;

i pazienti devono informare il medico prescrittore in caso di interruzione del trattamento, perché potrebbe essere necessario ripetere il regime di aumento graduale della dose iniziale a seconda della durata dell'interruzione e del tempo trascorso dall'inizio del trattamento con «Zeposia»;

i pazienti devono riferire ai propri medici qualsiasi sintomo/segno neurologico o psichiatrico inatteso (ad esempio, insorgenza improvvisa di cefalea severa, confusione, crisi convulsive o alterazioni della vista) o un peggioramento neurologico accelerato;

si raccomanda di eseguire la vaccinazione contro il virus varicella-zoster (varicella) 1 mese prima di iniziare il trattamento con «Zeposia» se il paziente non è protetto e desidera proteggersi da tale virus;

segni e sintomi di infezione, che devono essere immediatamente riferiti al medico prescrittore durante il trattamento con «Zeposia» e per un periodo fino a 3 mesi dopo la sua interruzione;

eventuali sintomi di compromissione della vista devono essere immediatamente riferiti al medico prescrittore durante il trattamento con «Zeposia» e per un periodo fino a 3 mesi dopo la sua interruzione;

«Zeposia» non deve essere usato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive efficaci. Le donne in età fertile devono:

essere informate dei rischi gravi per il feto;

risultare negative al test di gravidanza prima di iniziare il trattamento con «Zeposia». Il test deve essere ripetuto a opportuni intervalli;

essere informate della necessità di usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con «Zeposia» e per almeno 3 mesi dopo la sua interruzione;

essere informate della possibile ripresa dell'attività della malattia quando il trattamento con «Zeposia» viene interrotto per una gravidanza o perché si intende programmare una gravidanza;

riferire immediatamente al medico prescrittore un'eventuale gravidanza (intenzionale o non intenzionale) durante il trattamento con «Zeposia» e per un periodo fino a 3 mesi dopo la sua interruzione. Deve essere offerta la possibilità di eseguire esami ecografici, se necessario;

un test della funzionalità epatica deve essere eseguito prima di iniziare il trattamento; il monitoraggio della funzionalità epatica deve essere eseguito ai mesi 1, 3, 6, 9 e 12 durante la terapia con «Zeposia» e in seguito periodicamente;

la pressione sanguigna deve essere monitorata regolarmente durante il trattamento con «Zeposia»;

«Zeposia» può aumentare il rischio di tumore della pelle. I pazienti devono limitare l'esposizione alla luce solare e alla luce UV (ultravioletta) indossando indumenti protettivi e applicando una regolare protezione solare (con elevato fattore di protezione).

Scheda-promemoria per le pazienti specifica per la gravidanza.
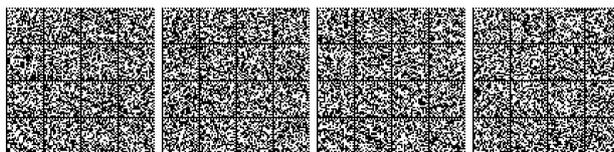
La scheda-promemoria per le pazienti specifica per la gravidanza (per le donne in età fertile) deve contenere i seguenti messaggi chiave:

«Zeposia» è controindicato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive efficaci;

i medici forniranno consulenza prima di iniziare il trattamento, e in seguito periodicamente, riguardo al rischio teratogeno di «Zeposia» e alle azioni richieste per minimizzarlo;

le donne in età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con «Zeposia» e per 3 mesi dopo la sua interruzione;

deve essere eseguito un test di gravidanza, il cui esito negativo deve essere verificato dal medico prescrittore prima di iniziare il trattamento. Il test deve essere ripetuto a opportuni intervalli;

se una donna inizia una gravidanza nel corso del trattamento, la terapia con ozanimod deve essere interrotta. Deve essere fornita una consulenza medica riguardo al rischio di effetti dannosi per il feto associato al trattamento con «Zeposia» e devono essere eseguiti esami ecografici;

«Zeposia» deve essere interrotto 3 mesi prima di programmare una gravidanza;

è possibile una ripresa dell'attività della malattia quando il trattamento con «Zeposia» viene interrotto per una gravidanza o perché si intende programmare una gravidanza.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione da parte dei centri specialistici per la sclerosi multipla individuati dalle regioni (RNRL).

20A06430

DETERMINA 16 novembre 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Jentadueto», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 128/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2O2O, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 14 - 15 - 16 ottobre 2020;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

JENTADUETO

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 novembre 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

JENTADUETO.

Codice ATC - principio attivo: A10BD11 Linagliptin/metformina cloridrato.

Titolare: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Cod. procedura EMEA/H/C/002279/IAIN/0057/G.

GUUE 30 ottobre 2020.

Indicazioni terapeutiche.

«Jentadueto» in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico è indicato negli adulti con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo della glicemia:

nei pazienti non adeguatamente controllati dalla dose massima tollerata di metformina in monoterapia;

in associazione ad altri medicinali per il trattamento del diabete, compresa l'insulina, nei pazienti non adeguatamente controllati con metformina e questi medicinali;

in pazienti già trattati con l'associazione di linagliptin e metformina in compresse separate.

(Vedere paragrafi 4.4, 4.5 e 5.1 per i dati disponibili sulle diverse combinazioni).

Modo di somministrazione.

«Jentadueto» deve essere assunto due volte al giorno, durante i pasti per ridurre le reazioni avverse gastrointestinali associate alla metformina. Tutti i pazienti devono proseguire la dieta con un'adeguata distribuzione dell'assunzione di carboidrati durante il giorno. I pazienti in sovrappeso devono proseguire il regime alimentare a ridotto apporto calorico.

Se si dimentica una dose, questa deve essere assunta appena il paziente se ne ricorda. Tuttavia, non si deve assumere una dose doppia nello stesso momento. In tale caso, la dose dimenticata deve essere saltata.

Confezioni autorizzate:

EU//1/12/780/035 - A.I.C. n. 042203354/E in base 32: 187Y6U - 2,5 mg / 850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC) - 180 (3 X 60 X 1) compresse (dose unitaria) (confezione multipla);

EU//1/12/780/036 - A.I.C n. 042203366/E in base 32: 187Y76 - 2,5 mg / 1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC) - 180 (3 X 60 X 1) compresse (dose unitaria) (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito alla ricezione di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, endocrinologo, diabetologo, geriatra (RRL).

20A06431
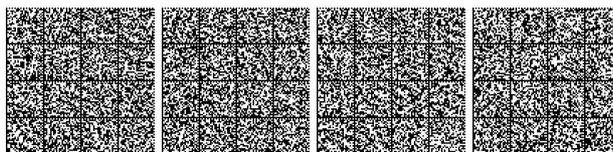
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

DECRETO RETTORALE 17 novembre 2020.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di università non statali legalmente riconosciute;

Visto il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle università telematiche;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo statuto;

Viste le modifiche apportate al suddetto statuto;

Visto lo statuto vigente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2017;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la delibera del 19 dicembre 2019 con cui il senato accademico ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica;

Vista la delibera del 19 dicembre 2019 con cui il consiglio di amministrazione ha ratificato le suddette proposte di modifica dello statuto vigente e disposto l'inoltro del nuovo testo al Ministero dell'università e della ricerca, per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 20/559/RET/S del 18 maggio 2020, con cui l'Ateneo ha provveduto a trasmettere al MUR le proposte di modifica dello statuto vigente ai fini dell'espletamento del controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota MUR prot. n. 8112 del 15 luglio 2020 con cui la direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo;

Vista la delibera del 6 ottobre 2020 con cui il senato accademico, preso atto dei rilievi mossi dalla direzione generale del MUR e della conseguente necessità di provvedere all'esecuzione di quanto richiesto, ha formulato le proposte di modifica alla bozza dello statuto trasmessa al MUR in data 18 maggio 2020, da sottoporre al consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica;

Vista la delibera del 7 ottobre 2020 con cui il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ha recepito le osservazioni mosse dalla direzione generale del MUR, ratificando le proposte di modifica alla bozza dello statuto trasmessa al MUR in data 18 maggio 2020, disponendo altresì l'inoltro al MUR del nuovo testo dello statuto;

Vista la nota prot. n. 20/967/RET/S del 12 ottobre 2020 con cui è stato inoltrato al MUR il nuovo testo dello statuto;

Vista la nota MUR prot. n. 12743 del 6 novembre 2020 con cui la direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ha espresso il proprio nulla osta alla pubblicazione del nuovo statuto dell'Ateneo nella *Gazzetta Ufficiale*;

Preso atto della conseguente necessità di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale;

Valutato ogni altro elemento opportuno;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2020

Il rettore: SPREMOLLA BRIGANTI

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «GUGLIELMO MARCONI» - TELEMATICA

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Natura e finalità

1. È istituita l'Università degli studi «Guglielmo Marconi» – Telematica -, di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Università, ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalità *blended*. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2.
Modalità e strumenti

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla Fondazione «Marsilio Ficino», con sede in Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Art. 3.
Rilascio titoli

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 4.
Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del senato accademico, dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 5.
Assicurazione della qualità di Ateneo

1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle attività accademiche, l'Università adotta, così come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della qualità di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Università si avvale di un presidio della qualità di ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.
Il codice etico

1. L'Università adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.

2. Il codice etico, approvato dal Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, individuando altresì le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.
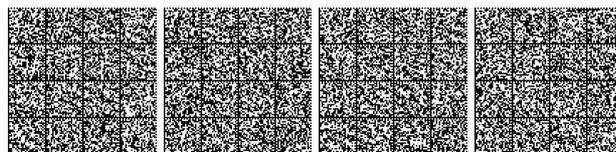
Art. 7.

Accordi e convenzioni

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

ORGANI CENTRALI

Art. 8.

Organi

1. Sono organi centrali dell'Università:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il rettore;

d) il senato accademico;

e) il nucleo di valutazione interno;

f) il collegio dei revisori dei conti;

g) il direttore generale.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri di cui:

a) otto componenti nominati dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;

b) un componente, di diritto, nella persona del rettore, nominato ai sensi del successivo art. 10, lettera *d)*, del presente statuto.

2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, rappresentanti permanenti, o non, di organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, i quali si impegnano a versare all'atto della nomina e per ciascun rappresentante, un contributo in danaro, per il funzionamento dell'Università, nelle forme e nella misura determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione stesso.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

4. Il Consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui al comma 1, il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, cioè fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno dalla nomina, e possono essere confermati. In caso di sostituzione di un consigliere, il nuovo eletto rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

6. Assiste alla seduta del C.d.A., con funzioni di segretario, il direttore generale.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione - Competenze

1. Il Consiglio di amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.

2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

d) ratificare la nomina del rettore deliberata dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;

e) designare, previa acquisizione del parere consultivo del senato accademico:

a) i presidi di facoltà e i vice-presidi;

b) i direttori di Dipartimento e i vice-direttori,

che durano in carica un triennio accademico, scegliendoli tra professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari, che svolgono l'attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo;

f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto;

g) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, sentito il senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università e provvedere, con la medesima maggioranza, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche degli stessi;

h) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

i) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

j) approvare i regolamenti dell'Università e le relative modifiche;

k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

n) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

o) nominare, su proposta del rettore, i componenti del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

p) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;

q) approvare il piano strategico triennale, su proposta congiunta del rettore e del direttore generale, predisposto con riferimento alle rispettive aree di competenza;

r) approvare il codice etico dell'Università, stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;

s) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza, ovvero mediante lo scambio e l'approvazione della bozza di verbale, attraverso l'utilizzo di sistemi che assicurino comunque l'identificazione certa dei partecipanti. In tal
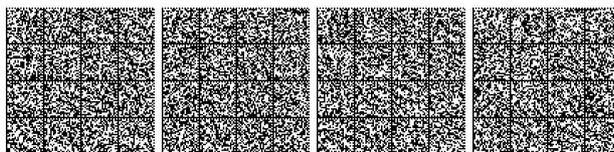
caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università, anche in giudizio;

c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;

e) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta utile;

g) in caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, di età.

Art. 12.

La giunta

1. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalità, può provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal rettore, e da uno a tre consiglieri scelti di comune accordo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facoltà e i direttori dei Dipartimenti allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di amministrazione, la giunta delibera:

a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

c) sentito il consiglio di facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché, sugli assegni di ricerca.

4. La giunta adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13.

Il rettore

1. Il rettore è nominato ai sensi dell'art. 10, lettera *d)*, del presente statuto tra personalità del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il rettore dura in carica un triennio e può essere confermato per un solo ulteriore mandato.

3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni assicurandone il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del senato stesso nella prima seduta utile;

g) nomina i componenti del presidio della qualità di Ateneo individuando il presidente quale suo delegato;

h) elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico triennale, sentito il senato accademico;

i) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;

j) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;

k) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

4. Il rettore può designare tra i professori di ruolo e i professori straordinari dell'Università, un pro-rettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

5. Il rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti tra le sue competenze.

Art. 14.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle facoltà istituite, e dai direttori dei Dipartimenti. In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal pro-rettore. In caso di assenza o di impedimento anche del pro-rettore, il senato accademico e presieduto dal componente con maggiore anzianità nella carica e, in caso di parità, di età.

2. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme dell'ordinamento universitario e dal presente statuto.

In particolare, il senato accademico:

a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, sentiti i consigli di facoltà e di Dipartimento interessati;

d) esprime parere sulle modifiche dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo, del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti;

g) può contribuire, con pareri e proposte, alla definizione del piano strategico triennale;

h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore;

i) esprimere un parere consultivo al Consiglio di amministrazione circa le proposte di nomina dei presidi e vice-presidi delle facoltà; dei direttori e vice-direttori dei Dipartimenti.
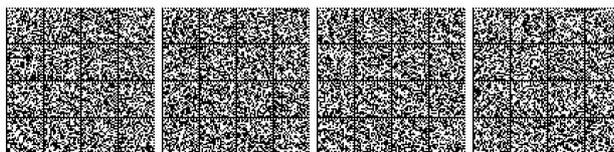
3. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale, ovvero persona dallo stesso delegata, il quale esercita le funzioni di segretario.

4. In caso di giustificato impedimento, il preside e il direttore di Dipartimento, possono delegare a partecipare alle sedute del senato accademico, il proprio vice-preside e vice-direttore, se nominati.

Art. 15.

Il nucleo di valutazione interno

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, e nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuva e collabora con i suddetti organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

3. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della privacy.

Art. 16.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università, adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 17.

Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Università è assunto, con delibera del Consiglio di amministrazione che ratifica la proposta del presidente della Fondazione «Marsilio Ficino», con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

2. Il direttore generale elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al rettore, il piano strategico triennale.

3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.

Capo II

ALTRI ORGANI

Art. 18.

Il collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato, dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. In caso di illeciti commessi dal rettore la titolarità del potere disciplinare è in capo al decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo.

3. Il collegio di disciplina è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

4. Ai fini della composizione del collegio, l'elettorato passivo è costituito da:

a) i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo;

b) i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso altri Atenei, ove possibile.

L'elettorato attivo è costituito da:

a) i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.

5. Le modalità di svolgimento della procedura elettiva e di funzionamento del collegio, sono disciplinate in apposito regolamento.

6. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennità.

8. I componenti del collegio restano in carica cinque anni.

TITOLO III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 19.

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca:

a) le facoltà;

b) i corsi di studio;

c) i Dipartimenti.

Art. 20.

Le facoltà

1. Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

Art. 21.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare, il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà;

d) è membro di diritto del senato accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, sottoposta alla ratifica del senato accademico che esprime parere consultivo, tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari, che svolgono l'attività didattica e di ricerca nell'Ateneo.

3. Il preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato.
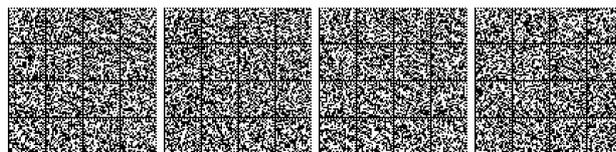
4. Qualora lo ritenga opportuno, il preside può proporre al consiglio di facoltà di nominare un vice-preside chiamato a sostituirlo in caso di impedimento superiore ai tre mesi, ovvero ad affiancarlo nell'adempimento dei propri compiti istituzionali. Il vice-preside è scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di facoltà, viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimerà parere consultivo al Consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. Il vice-preside rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo preside e può essere confermato.

Art. 22.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo, ordinari e associati;

b) dai professori straordinari;

c) dai ricercatori, compresi quelli a tempo determinato;

d) dalla componente studentesca dei gruppi AQ dei singoli corsi di studio attivati nella facoltà.

Le componenti di cui alle lettere *a) b)* e *c)* sono dotate di diritto di voto. La componente di cui alla lettera *d)* non è dotata di diritto di voto.

Il regolamento generale di Ateneo e il regolamento di facoltà può prevedere la partecipazione di ulteriori componenti, su invito del preside e comunque senza diritto di voto.

Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, approvato dal Consiglio di amministrazione.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del senato accademico;

c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

e) la formulazione delle proposte in ordine alla designazione del preside e del vice-preside, da sottoporre al senato accademico che esprimerà parere consultivo al Consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 23.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Così come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *g)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascuna facoltà è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

2. La partecipazione al predetto organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 24.

I corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Per ogni corso di studio viene nominato:

a) un coordinatore

b) un gruppo di gestione assicurazione della qualità (AQ), le cui funzioni vengono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 25.

I Dipartimenti

1. I Dipartimenti, istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono strutture preposte alla promozione e al coordinamento delle attività di ricerca.

2. Le modalità di funzionamento di ciascun Dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

3. Le attività che il Dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono:

a) attività di studio, di ricerca e di sperimentazione;

b) attività di formazione.

4. Il Dipartimento adotta un sistema di assicurazione della qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dipartimentali, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del nucleo di valutazione interno e del presidio della qualità di Ateneo.

5. Sono organi dei Dipartimenti:

a) il consiglio di Dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta.

Art. 26.

Il consiglio di Dipartimento - composizione

1. Il consiglio di Dipartimento è composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) dai professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento;

c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare.

2. La mancata partecipazione di una o più delle componenti rappresentative (punto c del presente articolo), ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.

Art. 27.

Il consiglio di Dipartimento - competenze

1. In particolare, il consiglio di Dipartimento:

a) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;

b) approva la politica per la qualità della ricerca del Dipartimento coerentemente con la politica per la qualità dell'Ateneo;

c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo;

d) formula delle proposte in ordine alla chiamata del personale docente e ricercatore;

e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 28.

Il direttore del Dipartimento

1. Il direttore del Dipartimento è nominato dal rettore, previa designazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di Dipartimento.

2. Il direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovato con le stesse procedure.

3. In particolare, il direttore:

a) è il rappresentante *pro tempore* del Dipartimento;

b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo;
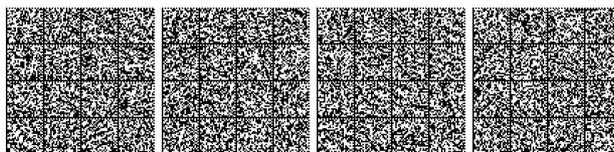
c) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie;

d) è membro di diritto del senato accademico.

4. In caso di impedimento temporaneo superiore ai tre mesi, ovvero al fine di essere supportato nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, il direttore può proporre al consiglio del Dipartimento la nomina di un vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di Dipartimento, viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimerà parere consultivo al Consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. il vice-direttore rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo direttore e può essere confermato.

Art. 29.

La giunta del Dipartimento

1. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La giunta è composta dal direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti del consiglio di Dipartimento, dal consiglio medesimo.

3. La giunta resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovata con le stesse procedure. in caso di dimissioni del direttore, la giunta decade.

TITOLO IV

SOGGETTI

Art. 30.

Corpo docente e ricercatore

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle università statali.

Art. 31.

Attività di ricerca e di insegnamento

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Cessazione dell'attività

1. Qualora l'Università debba, per qualsiasi motivo, cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal Consiglio di amministrazione alla Fondazione «Marsilio Ficino».

Art. 33.

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06528

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Adamed».

Estratto determina AAM/PPA n. 693/2020 del 14 novembre 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/526.

Cambio nome: C1B/2020/1958.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Adamed Pharma SA, con sede legale in UL. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów Pienków, Polonia.

Medicinale: RAMIPRIL/AMLODIPINA/IDROCLOROTIAZIDE ADAMED

confezione: «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190173;

confezione: «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190211;

confezione: «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190185;

confezione: «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190197;

confezione: «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190209;

confezione: «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL» - A.I.C. n. 048190134;

confezione: «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190122;

confezione: «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190161;

confezione: «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190146;

confezione: «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190159;

confezione: «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190019;

confezione: «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190058;

confezione: «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190021;

confezione: «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190033;
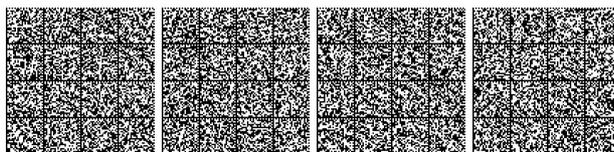
confezione: «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190045;

confezione: «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190072;

confezione: «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190110;

confezione: «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190084;

confezione: «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190096;

confezione: «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190108

alla società Adamed S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini n. 20, 20123 Milano, codice fiscale 10753240968

con variazione della denominazione del medicinale in: RAMLOID.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06364

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 669/2020 del 14 novembre 2020

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni, relativamente ai medicinali IMOVAX POLIO (A.I.C. n. 029310), TRIAXIS POLIO (A.I.C. n. 048290), TETRAVAC (A.I.C. n. 034127) e REVAXIS (A.I.C. n. 034457) in tutte le forme e le confezioni autorizzate:

B.I.a.2.c) variazione tipo II: modifica del processo produttivo del *Working Seed Lots* per i sierotipi 1 e 3: rimozione di due antibiotici (streptomicina e polimixina *B)* e modifica del sistema di chiarificazione;

B.I.b.1.z) variazione tipo 1B: trasferimento del *test* di sterilità batterica e fungina dallo stadio del preparato singolo al preparato grezzo;

B.I.b.1.z) variazione tipo 1B: modifica nelle specifiche degli agenti estranei (*virus)* che sono controllati con la PCR durante la fase del rilascio del preparato singolo a seguito dell'analisi del rischio in accordo alla Farmacopea Europe 2.6.16;

B.I.b.1.d) variazione tipo 1B: eliminazione di parametri di specifica non significativi;

B.I.a.I.f) variazione tipo 1B: modifica del sito per il *test* di controllo qualità in subappalto per il *test* della transcriptasi inversa (FPERT).

Codice pratica: VC2/2020/72.

Numero procedura: EMEA/H/C/WS/1784/G.

Titolari A.I.C.: Sanofi Pasteur Europe (codice SIS 4285), Sanofi Pasteur (codice SIS 1684).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06365

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cemisiana»

Estratto determina AAM/PPA n. 676/2020 del 14 novembre 2020

Si autorizza la seguente variazione: tipo II, C.I.2.b, modifica degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento «Valette». Altre modifiche editoriali: si approva la modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale CEMISIANA (A.I.C. n. 044581) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedura: DE/H/4577/001/II/006.

Codice pratica: VC2/2020/68.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06366

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nettacin Collirio»

Estratto determina AAM/PPA n. 677/2020 del 14 novembre 2020

Si autorizza la variazione, tipo II, B.II.d.1.e, relativamente al medicinale NETTACIN COLLIRIO (A.I.C. n. 027204) per tutte le confezioni autorizzate, per la modifica del limite di un parametro delle specifiche di rilascio e di durata di conservazione del prodotto finito al di fuori del limite approvato.

Codice pratica: VN2/2020/170.

Titolare A.I.C.: Sifi S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06367

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 226/2020 - 2806 del 13 novembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Medifarm S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: AUGMENTIN

confezione: 039785035;

descrizione: «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con bicchiere dosatore;

paese di provenienza: Austria.

Medicinale: DILATREND

confezione: 041983014;

descrizione: «25 mg compresse» 30 compresse;

paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: DULCOLAX

confezione: 042515027;

descrizione: «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite;

paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: EFFERALGAN

confezione: 038150013;

descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

paese di provenienza: Francia.

Medicinale: EFFERALGAN

confezione: 038150037;

descrizione: «prima infanzia 150 mg supposte» 10 supposte;

paese di provenienza: Francia.

Medicinale: EFFERALGAN

confezione: 038150049;

descrizione: «lattanti 80 mg supposte» 10 supposte;

paese di provenienza: Francia.

Medicinale: EFFERALGAN

confezione: 038150052;

descrizione: «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

paese di provenienza: Francia.

Medicinale: EFFERALGAN

confezione: 038150064;

descrizione: «330 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: PANTORC

confezione: 042565010;

descrizione: «14 compresse gastroresistenti da 40 mg» in blister AL/AL;

paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: TRANSACT LAT

confezione: 041419019;

descrizione: «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti;

paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: TRENTAL

confezione: 042531018;

descrizione: «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: TILAVIST

confezione: 041848019;

descrizione: «2% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml;

paese di provenienza: Francia.

Medicinale: CIPRALEX

confezione: 045337033;

descrizione: «28 compresse rivestite con film» in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06368

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin dermatologico».

Con determina aRM - 228/2020 - 3810 del 16 novembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della New Pharmashop S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DAKTARIN DERMATOLOGICO.

Confezione: 045667019.

Descrizione: «2% crema» 1 tubo da 30 g.

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06445

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 230/2020 - 3478 del 17 novembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Mediwin Limited, l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: COVERSYL.

Confezioni e descrizioni:

045748011 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP. Paese di provenienza: Francia;

045748023 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP. Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: LOCERYL.

Confezione: 046122014.

Descrizione: «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi detergenti). Paese di provenienza: Regno Unito.

Medicinale: PANTORC.

Confezioni e descrizioni:

045086016 - 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister. Paese di provenienza: Polonia;

045086028 - 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister. Paese di provenienza: Polonia;

045086030 - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL. Paese di provenienza: Polonia;

045086042 - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL. Paese di provenienza: Polonia.
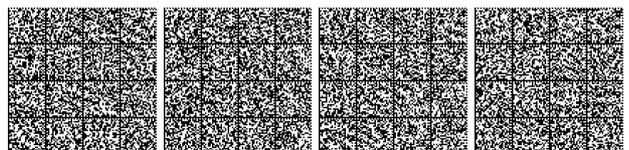
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06446

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Zentiva».

Con la determina n. aRM - 231/2020 - 8043 del 17 novembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FLUOXETINA ZENTIVA.

Confezione: 033910023.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06447

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 232/2020 - 2696 del 17 novembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DAFLON.

Confezione: 037738059.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: YAZ.

Confezione: 044426017.

Descrizione: «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: VOLTAREN EMULGEL.

Confezione: 037117049.

Descrizione: «1% gel» tubo da 100 g.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: VOLTAREN.

Confezione: 037116035.

Descrizione: «100 mg supposte» 10 supposte.

Paese di provenienza: Romania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06448

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticlopidina Hexal».

Con determina n. aRM - 233/2020 - 1392 del 17 novembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TICLOPIDINA HEXAL.

Confezione: 033805019.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06449

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 227/2020 - 3947 del 16 novembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Four Pharma Clinical Research Organization, l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: YAZ.

Confezione: 044056012.

Descrizione: «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezione: 043394016.

Descrizione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: GENTALYN BETA.

Confezione: 043393014.

Descrizione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: VOLTAREN EMULGEL.

Confezione: 043479017.

Descrizione: «1% gel» tubo da 100 g.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: CARDURA.

Confezione: 043513011.

Descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: CARDURA.

Confezione: 043513023.

Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 043559018.

Descrizione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 043559020.

Descrizione: 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: ELONTRIL.

Confezione: 043558016.

Descrizione: «150 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: ZIRTEC.

Confezione: 044540019.

Descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: ADALAT CRONO.

Confezione: 044539017.

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Paese di provenienza: Romania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06468
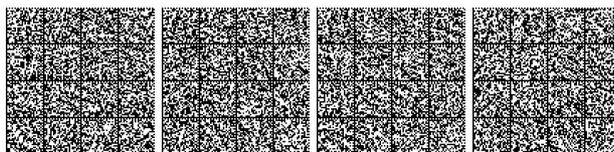
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2021

Con decreti direttoriali del 20 novembre 2020 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1946:

Raiola Ciro, nato ad Ottaviano il 1° gennaio 1946, residente nel Comune di Verona (distretto notarile di Verona) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° gennaio 2021.

Pepe Antonio, nato a Foggia il 10 gennaio 1946, residente nel Comune di Foggia (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 gennaio 2021.

Ladisa Giuseppe, nato a Bari il 21 gennaio 1946, residente nel Comune di Castellana Grotte (distretto notarile di Bari) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 gennaio 2021.

Vitagliano Domenico, nato ad Aversa il 1° febbraio 1946, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° febbraio 2021.

Forino Michele, nato a Nocera Inferiore il 3 febbraio 1946, residente nel Comune di Brescia (distretto notarile di Brescia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 febbraio 2021.

Frosina Margherita, nata a Palermo il 3 febbraio 1946, residente nel Comune di Monreale (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 febbraio 2021.

Improta Filippo, nato a Napoli l'8 febbraio 1946, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 febbraio 2021.

Dibenedetto Salvatore, nato a Caltanissetta il 9 febbraio 1946, residente nel Comune di Pordenone (distretto notarile di Pordenone) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 febbraio 2021.

Valentini Antonio, nato a Greccio il 10 febbraio 1946, residente nel Comune di Rieti (distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 febbraio 2021.

Frigo Alessandro, nato a Modena 13 febbraio 1946, residente nel Comune di Modena (distretto notarile di Modena) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 febbraio 2021.

Di Transo Giuseppe, nato a Napoli il 15 febbraio 1946, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 febbraio 2021.

Landolfi Paola, nata a Napoli il 16 febbraio 1946, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 febbraio 2021.

Schiavetti Attilio, nato a Como il 18 febbraio 1946, residente nel Comune di Como (distretti notarili riuniti di Como e Lecco) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 febbraio 2021.

Morone Giuseppina, nata a Torino il 19 febbraio 1946, residente nel Comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 febbraio 2021.

Di Cave Gilberto, nato a Roma il 24 febbraio 1946, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 febbraio 2021.

Amoruso Enrico, nato a Torre Annunziata il 1° marzo 1946, residente nel Comune di Alberobello (distretto notarile di Bari) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° marzo 2021.

Bilotti Paolo, nato a Riccione il 9 marzo 1946, residente nel Comune di Biella (distretti notarili riuniti di Biella e Ivrea) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 marzo 2021.

Spadone Anna, nata a Bari il 12 marzo 1946, residente nel Comune di Bari (distretto notarile di Bari) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12 marzo 2021.

Bruni Giuseppe, nato a Taurianova il 16 marzo 1946, residente nel Comune di Messina (distretti notarili riuniti di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 marzo 2021.

Labate Roberto, nato a Roma il 1° aprile 1946, residente nel Comune di Sora (distretto notarile di Cassino) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° aprile 2021.

Pistolesi Bruna, nata a Velletri il 2 aprile 1946, residente nel Comune di Velletri (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 aprile 2021.

Rezia Maria Giuseppina, nata a Milano l'8 aprile 1946, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 aprile 2021.

Segalerba Giorgio, nato a Genova il 13 aprile 1946, residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 aprile 2021.

Dussin Antonio, nato a Venezia il 20 aprile 1946, residente nel Comune di Dolo (distretto notarile di Venezia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 aprile 2021.

Corciulo Gabriele, nato a Squinzano il 30 aprile 1946, residente nel Comune di Padova (distretto notarile di Padova) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 aprile 2021.

Toni Mario, nato a Poggio Imperiale il 30 aprile 1946, residente nel Comune di Bari (distretto notarile di Bari) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 aprile 2021.

20A06502

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 150/20/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 23 aprile 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009411/COM-L-179 del 6 agosto 2020, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 150/20/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 23 aprile 2020, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020. Con successiva nota n. 36/12763 del 18 novembre 2020 si è preso atto che, a seguito dei rilievi dei Ministeri vigilanti, il predetto contributo è stato rideterminato in misura pari ad euro 73,40 pro-capite con delibera del consiglio di amministrazione n. 287/20/DIST del 7 ottobre 2020.

20A06427

Approvazione della delibera n. 7/19/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 23 luglio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012753/COM-L-173 del 17 novembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/19/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti in data 23 luglio 2019, concernente la destinazione del Fondo extra-rendimento, ai sensi dell'art. 26, comma 18, del regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza.

20A06428

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Patata Naxou»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 383 del 13 novembre 2020, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Patata Naxou» presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A06426

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-294) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00